

Direttore Editoriale: Carlo Pellegrino
Direttore Responsabile: Vittorio Mangione

Vietato rottamare cultura e umanesimo!

Le Facoltà umanistiche (ora Dipartimenti) negli ultimi anni sono andate perdendo sempre più attrattiva nella vasta platea dei possibili discenti. La crisi economica, se oggi si fa sentire in maniera stringente, è ormai già da qualche anno che morde e la conseguente difficoltà di trovare uno sbocco lavorativo spesso distoglie dall'intraprendere un percorso formativo stimolante e di grande soddisfazione sul piano morale, ma sovente poco gratificante sul piano professionale: Carmina non dant panem. Oppresse dal peso di questa amara considerazione, non di rado le facoltà umanistiche, pur di avere studenti, si sono ridotte a degli esamifici che mortificano il merito e inducono i migliori alla fuga preventiva da esse. Su questa strada taluni pensano che i detti dipartimenti possano trovare la loro salvezza. In realtà, a nostro avviso, il percorso su cui avviarsi dovrebbe essere del tutto opposto: finalità preminente dell'istituzione universitaria deve rimanere quella di formare persone di rilevante spessore

sotto il profilo etico e civile ma anche, nel caso specifico dei dipartimenti umanistici, capaci, in forza della professionalità acquisita, di vagliare criticamente e di trasmettere quella tradizione culturale che, come un filo sottile ed indissolubile, collega le varie generazioni impegnate a far crescere l'umana società. Lo sviluppo della nostra comunità nazionale ha indubbiamente bisogno di ottimi scienziati, economisti, medici, ingegneri, avvocati, etc. ma per creare queste professionalità, e soprattutto perché queste professionalità abbiano un'anima e non siano fredde anodine, c'è necessità di una buona formazione umanistica a monte, da realizzarsi nel corso del curriculum scolastico pre-universitario. E' in questa ottica che il ruolo dei dipartimenti umanistici, preposti alla creazione di tale formazione che solo essi possono impartire e trasmettere, appare insostituibile, a patto però che si torni, al loro interno, alla serietà ed alla qualità degli studi.

Carlo Pellegrino



IL PUNTO

di Vittorio Mangione

Il nulla legislativo, Carta a parte, sui diritti sindacali dei non contrattualizzati del pubblico impiego è aggravato dall'ostracismo rettorale verso le Associazioni autonome della docenza. Senato Accademico e Rettore (ex Presidente... USPUR) di Parma paladini di dannose e sterili azioni antisindacali.

Da alcuni anni vado ribadendo che il problema di fondo del sindacalismo autonomo della docenza, ovvero di un settore del pubblico impiego non contrattualizzato, è, polverizzazione delle sigle a parte, la scarsa-spesso nulla- disponibilità dei momenti di governo delle università ad intrattenere con le Associazioni che lo esprimono un minimo di dialogo. Ritengo però necessario tornare sull'argomento anche alla luce di sconcertanti evenienze che in sede locale ed in modo paradigmatico stanno intervenendo proprio a danno delle sigle autonome in genere e del CIPUR in particolare.

Il limbo dell'associazionismo autonomo dei non contrattualizzati

Come è noto l'art. 18 della Costituzione del Belpaese sancisce la libertà di associazione per i cittadini dello Stato e l'art. 39 sancisce la libertà dell'organizzazione sindacale. Mentre il suo primo comma ha dato luogo ai Titoli II e III dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300 del 20 maggio 1970) che riguardano in particolare i lavoratori (e quindi le relative organizzazioni sindacali) di comparti contrattualizzati, i rimanenti commi sono rimasti privi di legislazione di sostegno e nulla si è legiferato a conformare i comportamenti delle Istituzioni nei riguardi delle Associazioni sindacali dei settori del pubblico impiego non contrattualizzati.

Pertanto, alla ben definita tutela esistente per i sindacati dei comparti contrattualizzati corrisponde, per le Associazioni sindacali di settori del pubblico impiego non contrattualizzato fa riscontro solo il dettato costituzionale oltre che gli articoli nn. 36, 37, 38 del Codice Civile, nonché le indicazioni previste dalla L. n. 266/91 recante disposizione per le organizzazioni di volontariato, o i disposti del D.Lgs. del 4 dicembre 1997, n.460. Per la costituzione di organizzazioni sindacali di qualsivoglia tipo non è prevista "la loro registrazione presso uffici locali o centrali" e sono tutte accomunate dal non avere una personalità giuridica e dall'essere associazioni di lavoratori i cui statuti sono finalizzati a rappresentare e tutelare i cittadini ad esse aderenti in quanto lavoratori (dipendenti o non dipendenti).

In termini molto espliciti e sbrigativi, quindi, mentre i sindacati dei comparti esistono e possono svolgere ufficialmente ed obbligatoriamente la loro funzione, le associazioni sindacali del pubblico impiego non contrattualizzato possono esistere e, per la normativa o le prassi vigenti, nulla di più. Quest'ultime associazioni vedono, se dotate di statuto e registrate regolarmente, ufficialmente censiti i loro soci; sono consultate con sistematicità a livello nazionale (ministeri, Commissioni Parlamentari); nella quasi generalità, specie se adeguatamente rappresentative, hanno pure "protocolli" ufficiali con la "Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali". Ma nessuna norma ne rende obbligatoria la consultazione o prevede modalità di possibile intervento in certune evenienze, specie locali; la Carta garantisce loro la sola libertà di esistere.

Autolesionismo della categoria: gli avversari fra noi

Che le Associazioni autonome del personale non contrattualizzato possano, poi, o meno svolgere una loro funzione significativa dipende dalla autoregolazione interna delle categorie che rappresentano, dalle loro gerarchie interne, dalla "socializzazione" del lavoratore medio e dalla sua consapevolezza nel procurarsi un minimo di autotutela; e così l'Associazione Nazionale Magistrati diviene sindacato autonomo, anche se estremamente politicizzato e suddiviso in correnti, ultra influente in virtù del potere di chi rappresenta oltre che dall'avvedutezza del sostenere in modo compatto quelle che sono le iniziative sindacali.

Segue a pagina 5

IL QUADRO GENERALE IN ITALIA DOPO LA RIFORMA GELMINI

Intervento del Vice Presidente Nazionale del CIPUR Prof. Paolo Manzini al Politecnico di Torino, in occasione dell'incontro COSAU - CNU tenutosi il 17 marzo 2012:

Il futuro dell'università pubblica italiana e il ruolo del sindacalismo autonomo della docenza.

Crede che non sia possibile parlare sullo stato di una riforma senza avere il quadro complessivo della situazione preesistente e di quella attuale, in corso d'opera. Infatti, citando un illustre figlio di questa Regione, occorre conoscere per deliberare (Luigi Einaudi), il che, rapportato alla nostra situazione, oggi in questa sala, si può parafrasare così: conoscere per parlarne. Altrimenti facciamo un'inutile discussione da Bar dello Sport.

E quindi ecco alcuni dati di consistenza (anche storica) della Docenza universitaria. È ovvio che è solo uno dei tanti descrittori del Sistema Universitario, ma è uno che serve.

A pagina 3

MEDICINA UNIVERSITARIA

A pagina 6



All'abilitazione! ... All'abilitazione! ...

Si avvicina il momento delle abilitazioni imposte dalla legge Gelmini e l'Accademia italiana si appresta ancora una volta a mettere in atto tutte le risorse di cui è capace affinché "tutto cambi perché nulla cambi". Per anni da parte della componente più sana dei docenti universitari si è insistentemente avanzata la richiesta di meritocrazia a fronte dei frequenti scempi perpetrati in tanti concorsi universitari, soprattutto evidenti in talune sedi, in talune Facoltà, in taluni settori. Ecco allora che con la legge Gelmini fa capolino la parola "valutazione" in relazione alla progressione di carriera dei docenti universitari. Perché dovrebbe essere contrario alla valutazione di cui sopra chi si è sempre pronunciato a favore del merito? Sarebbe un controsenso. Ed infatti di certo non lo si è in linea di principio.

Ma è reale valutazione quella che sta portando avanti l'ANVUR basata esclusivamente su opinabilissimi criteri bibliometrici di cui è stata ampiamente dimostrata la lacunosità? Per di più uniformemente estesi a tutto il territorio nazionale, come se fare ricerca in una accorta Università del Nord fosse lo stesso che partire con coraggio in una "cattedrale nel deserto" del profondo Sud?

Ecco allora il fiore di discussioni sull'Impact Factor, sull'HI-Index e chi più ne ha più ne metta, ma si può affermare con certezza che un tale approccio costituisca una reale selezione dei migliori? A tale obiezione si ribatte di solito con un: "meglio questo che niente", cioè in pratica riconoscendo un qualche merito alla legge Gelmini, oppure con un più caustico: "ma non volevate proprio voi la progressione per merito?". A mio avviso, dati i tempi biblici con cui l'Università italiana si adegua ai cambiamenti del mondo, la valutazione basata sui metodi portati avanti dall'ANVUR rischia di costituire non il primo passo verso una più che auspicabile modernizzazione del sistema universitario italiano, quanto piuttosto di diventare un totem che a lungo legherà la vita dei docenti universitari italiani ad un sistema valutativo quanto meno grossolano frutto del consueto provincialismo italico per cui si applicano in ritardo e pedissequamente criteri, soprattutto provenienti dal mondo anglosassone, a cui lì dove hanno avuto origine sono già stati applicati gli opportuni correttivi a fronte delle evidenti manchevolezze.

È evidente che un buon docente universitario non è solo quello che, apparentemente, ha una migliore produzione scientifica, ma è anche quello in grado di formare adeguatamente i giovani che gli vengono affidati utilizzando tutti i mezzi consentiti dalla moderna didattica, è anche quello, per quanto riguarda i docenti universitari di materie cliniche, in grado di portare avanti un'attività assistenziale di qualità e quantità tale da consentire una preparazione adeguata ai futuri medici, partecipando in maniera decisiva al mantenimento degli standard assistenziali dell'intero Paese. E poi lo vogliamo dire o no che, proprio perché "tutto cambi perché nulla cambi", parte dell'Accademia italiana più corrotta è già partita da tempo affinché i soliti predestinati riescano a soddisfare la "valutazione bibliometrica" in procinto di essere applicata?

Ecco allora che "scienziati" che nelle loro sedi di appartenenza vengono rifiutati per la loro inadeguatezza assistenziale risultano autori di brillanti articoli su nuove tecniche medico-chirurgiche, che illustri docenti in pensione scrivano articoli per figli, mogli e affini che mensilmente figurano quali autori sulle maggiori riviste mondiali, che si intreccino cordate con scambi di nomi bene accetti "... colà dove si vuole ciò che si vuole ...", e via dicendo. Inoltre nella valutazione della produzione scientifica andrebbero anche considerate le risorse ricevute per la realizzazione della stessa.

Sarebbe stato pertanto necessario, per ottenere un reale miglioramento del sistema universitario, introdurre da subito meccanismi premiali di rapida attuazione per quei dipartimenti che fossero in grado di dimostrare di avere scelto bene i propri componenti da far progredire in carriera valutandoli nella loro globalità alla luce delle necessità che le moderne società e l'attuale competizione globale impongono alle Università. Viceversa in Italia, aldilà delle apparenze, si punta al consueto discorso di potere da lasciare nelle mani dei soliti noti, ma si può stare certi che, per quanto ci riguarda, abbiamo fortemente in animo di disattendere la parte finale del verso dantesco ("e più non dimandare").

Pasquale Santè



Dura lex sed lex

- Alberto Incoronato -

La preoccupazione che nel processo di scrittura dei nuovi statuti universitari i dipartimenti che, a seguito della soppressione delle facoltà, assurgono ad un ruolo fondamentale nella vita universitaria, potessero essere marginalizzati dalla creazione di organismi ristretti dotati di poteri che la legge non prevede, si è rilevata fondata. Per

quanto riguarda lo statuto proposto dall'Università degli Studi di Napoli Federico II l'azione del MIUR è risultata utile nell'evidenziare tali deviazioni e nel richiedere interventi correttivi. Bisognerà continuare a vigilare affinché sia gli interventi di modifica che gli atenei sono ora chiamati a fare a seguito dei rilievi del MIUR e sia quelli che dovessero ritenere di fare in futuro siano sostanzialmente e formalmente in linea con la legge.

A pagina 5

All'interno...

Consiglio Centrale CIPUR

Firenze, 1-2 marzo 2012

RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE

A pag. 2

CARO DIRETTORE...

SULL'INUTILITÀ DEI CONCORSI E

SUL...CATTIVO USO DELLA LINGUA

ITALIANA

di M. Elisabetta Oliveri

A pag. 4

Il Cosau e le reiterate proroghe dei rettori

LETTERE

AL MINISTRO

A pag. 7



Consiglio Centrale CIPUR

FIRENZE 1-2 MARZO 2012

RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE: UN COMPENDIO

Cari amici,
dopo avervi calorosamente salutati vi faccio partecipi di una prima non notizia: dal 1.º novembre scorso sono andato ad aumentare la schiera dei pensionati della Repubblica! Sono anch'io vittima dello scomparso +2. Quanto mai opportuni, quindi, i meccanismi interni al CIPUR che prevedono il rinnovo di Presidenza e Giunta nazionali per il prossimo settembre.

Sono in simultanea decaduto dal CUN; a rappresentarci in questo Organo resta ora il solo Mario Amore, con la prospettiva del parziale rinnovo anche di questo Organo a fine anno.

In C.C. si è unito a noi il Prof. DONATO VITO CASAMASSIMA del DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANIMALI, VEGETALI E DELL'AMBIENTE dell'Università degli Studi del Molise. Il 24 gennaio ho avuto il piacere di nominarlo Presidente CIPUR della sede dell'Università del Molise; a lui ed agli amici dell'Università del Molise i nostri auguri di buon lavoro.

Il CIPUR dal C.C. di settembre 2011

Ha visto la luce il n. 65 di Università Oggi che contiene come allegato il testo della L. n. 240/10 con uno schema dello stato della sua attuazione. Il susseguirsi di eventi significativi, ai quali non si poteva non fare riferimento nel foglio, riportato con i tempi di pubblicazione e di diffusione del foglio ha portato ad un sistematico ed obbligatorio rifacimento dei numerosi contributi con prolungamenti temporali inevitabili per la sua pubblicazione.

Abbiamo continuato a denunciare ai più disparati livelli l'ingiusta mancanza di criteri di equità nei provvedimenti di blocco degli automatismi per il pubblico impiego non contrattualizzato che escludono i soli docenti universitari dalla ricostruzione del livello retributivo a valle del triennio di blocco, garantita invece all'assai più remunerato "personale di cui alla legge n. 27/1981" (Magistrati, Avvocatura, etc.); l'inefficacia di tale azione ci ha indotto a sponsorizzare, un adeguato ricorso (Ricorso E-2011). Su ciò tornerò brevemente nel seguito.

Alle iniziative ed ai documenti prodotti ricordati nel C.C. di settembre sono anche in tale periodo seguiti comunicati, incontri con varie Associazioni sindacali oltre a numerose audizioni con le Commissioni VII sia della Camera che del Senato su temi riguardanti l'esame di vari provvedimenti allora in itinere, fra i quali, in particolare, lo schema del D.M. sul piano straordinario di chiamata per professori universitari seconda fascia (A.G. n. 393), il DPR per il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (Atto n. 402), lo schema del dlgs sulla contabilità delle università (A.G. n. 395), schema del dlgs per la valorizzazione dell'efficienza delle università: meccanismi premiali e ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività (A.G. n. 396).

Medicina universitaria

Dal 19 settembre al 12 ottobre il CIPUR ha dovuto fronteggiare l'ennesimo tentativo di svendere la medicina universitaria a Ministero della Sanità e Regioni, staccandola dall'università. La nostra azione, ed il cambio dell'Esecutivo ha per ora interrotto l'iter dei provvedimenti legislativi nazionali, in particolare quelli che prevedevano l'utilizzazione degli specializzandi e le norme che rinviavano completamente alla Regioni la individuazione e la regolamentazione delle Unità Operative Complesse. Non ci è dato di sapere con precisione cosa stiano covando gli attuali Ministri di Sanità e dell'Università tenuto conto di quan-

to è previsto dalla L. 240/10. Unica cosa certa, almeno per ora, l'impossibilità di dialoghi diretti e la esistenza di bozze di interventi o iniziative legislative da noi duramente contestate. Le nostre motivazioni sono ampiamente esplicitate nelle tre pagine che il n. 65 di Università Oggi dedica alla medicina universitaria. Nel corso di questo C.C. spetta a Mario Amore darci notizie di prima mano su queste questioni di grande rilevanza per il futuro della università oltre che della sanità del nostro Paese.

Lo sciopero dei professori associati

Nell'ottobre del 2011 nel testo del "Decreto Sviluppo" approvato dal C.d.M., all'art. 140 si modificava il comma 17 dell'art. 1 della legge Moratti. Di fatto trovava accoglimento quanto era stato richiesto dall'assemblea della CRUI in un documento del luglio scorso: in modo surrettizio, ed in apparente atteggiamento di buonismo, si cercava di fare divenire norma la fantasiosa interpretazione della L. 230/05 che la giustizia amministrativa del Paese giudica costantemente illegittima.

Subdolo e gravissimo il meccanismo posto in atto nel testo ufficiale del provvedimento: PER I COLLEGGI ASSOCIATI CHE AVESSE-RO OPTATO L'ETÀ PREVISTA SAREBBE STATA FISSATA PER LEGGE AL 68.mo ANNO. Ho ritenuto di intervenire immediatamente con i comunicati a voi noti e con la indizione e la conferma dello sciopero degli Associati. La scomparsa dell'articolo incriminato dalle successive decretazioni è riprova dell'utilità del nostro intervento.

Medesima occorrenza, letture contrapposte

Sussistono curiose diversità di "lettura" di una medesima occorrenza. Vado osservando da vari C.C. come vistoso sia il danno d'immagine per il Sistema Universitario Nazionale (e per la docenza in particolare) causato dalla incapacità del corpo docente a portare avanti le proprie rivendicazioni. I professori in particolare non appaiono mai in prima linea ed in modo indipendente dalle proprie ideologie politiche a difendere i propri diritti o a portare avanti le proprie rivendicazioni. È ormai d'uso, da un certo momento in poi, vederli scomparire dietro una massa di appartenenti a centri sociali, precari, studenti, dottorandi, assegnisti, tecnici amministrativi, ricercatori degli enti di ricerca. In tale contesto la cosiddetta intersindacale ha svolto e svolge un ruolo estremamente dannoso, impegnata com'è a supportare sempre ed in ogni caso prese di posizioni caratterizzate politicamente e necessariamente coinvolgenti un universo categoriale che comprende, e va oltre, l'intero sistema universitario nazionale: un comportamento generalista che risulta superficiale (nessuno dei problemi sul tappeto riesce ad essere approfondito) e inaccettabilmente presuntuoso (quasi a volersi porre nella condizione di intervenire e risolvere tutti i problemi del Paese).

Ebbene, qualcuna delle associazioni con le quali si sta dialogando dà una lettura opposta alla circostanza che vi ho riconfigurato brevemente: sarebbe un bene che alla fin fine vadano in piazza studenti e centri sociali a manifestare sui problemi dell'università ed in particolare della docenza; non è, di fatto, mai opportuno rappresentare istanze che riguardano la sola docenza.

La Legge 240/10

Riaffermiamo l'obiettivo di un'unica lista abilitativa nazionale ed un'unica progressione di carriera basata sulla meritocrazia e capace di soppesare con equilibrio attività scientifica, attività didattica, attività di governo e di governo-rappresentanza del professore universitario.

care la legge, la possibilità di conclusioni celeri.

Deludenti anche i tentati interventi per fare introdurre negli Statuti l'obbligo di consultazione delle associazioni sindacali della docenza.

Ricostruzione stipendiale post blocco degli scatti (Ricorso E/2011)

Come preannunciato al C.C. di settembre, il CIPUR ha proposto ai colleghi di ricorrere per via giudiziaria (Ricorso E-2011) al fine di contestare la legittimità del combinato disposto dai due periodi dei commi 21 e 22 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito con la L. 122/10. Nonostante il rilevante numero di adesioni che molti docenti avevano dato ad iniziative analoghe di taglio più "generalista" (ricorsi contro il blocco degli scatti) che altre forze sindacali avevano in vario modo sponsorizzato, il ricorso assai ben definito proposto da CIPUR con le usuali garanzie di "omni comprensività" e di copertura delle eventuali spese di lite, ha avuto un buon riscontro di aderenti. Circa 400 i colleghi ricorrenti divisi fra le sedi di Catania, Catanzaro, Modena-Reggio Emilia, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma la Sapienza, Università del Molise. Per ognuna delle sedi indicate il ricorso verrà effettuato presso i TAR competenti per territorio.

Le Università di Padova e Catania, in particolare, presentano una adesione veramente consistente. In totale, a fronte di 377 aderenti sono state rimborsate le quote versate a 50 di loro perché appartenenti a sedi nelle quali si è rimasti assai lontano dal numero minimo indicato (25) per la effettuazione del ricorso.

Le Università di Padova e Catania, in particolare, presentano una adesione veramente consistente. In totale, a fronte di 377 aderenti sono state rimborsate le quote versate a 50 di loro perché appartenenti a sedi nelle quali si è rimasti assai lontano dal numero minimo indicato (25) per la effettuazione del ricorso.

Età di pensionamento al 68.º anno per gli associati in regime di L. 230/05

Sulla scorretta applicazione della L. 230/05 sull'età di pensionamento per i professori associati che hanno effettuato l'opzione è proprio il caso di dire che sia arrivata la stagione del raccolto!! Siamo di fronte ad un vero e proprio trionfo delle ragioni del CIPUR. I ricorsi portati avanti dal CIPUR (RICORSI C/2009, C/2010, C/2011) pervenuti a sentenza sono stati tutti accolti.

Alle sette sentenze TAR (Campania, Lazio, Lombardia) e alle tre Ordinanze del Consiglio di Stato che, confermando la correttezza della posizione del CIPUR, hanno sancito la vittoria dei ricorrenti, si sono aggiunte la SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 3056 del 23 maggio 2011, quella "BREVE" DEL TAR VENETO n. 1644/2011 del 10 ottobre 2011 e, buona ultima per ora, la sentenza DEL TAR EMILIA ROMAGNA n.16 del 13 gennaio 2012. Queste ultime sono state emesse, nell'ordine, a seguito della presentazione di ricorsi CIPUR per una ricorrente di Padova con richiesta di sospensiva (il TAR Veneto ha ritenuto, esplicitamente confermando la recente e sopra accennata giurisprudenza

in materia, di entrare nel merito e sentenziare immediatamente a favore della ricorrente e quindi delle tesi CIPUR) e per numerosi ricorrenti dell'Università di Bologna.

COSAU e rapporti con i sindacati

Sarei soddisfatto se potessi dirvi che tutto va bene e che si marcia spediti verso l'unificazione di alcune sigle autonome della docenza. Ma a tale proposito ho già anticipato alcuni temi su cui occorre chiarirci le idee proprio al fine di vedere se il dialogo iniziato possa procedere ed in quale direzione.

Il tentativo in atto ha ricevuto una brusca frenata a causa della reazione del CNU all'indizione dello sciopero da parte del CIPUR: il coagulo di sigle nella debole e poco efficace configurazione attuale, dalla quale non si sa bene come uscire per proseguire utilmente sulla via dell'eventuale unificazione (Confederazione, Federazione, Sigla unica??) ha grosse difficoltà decisionali e di intervento, specie se le risoluzioni abbisognano di tempestività.

A mio avviso quantomeno manca un esecutivo funzionante e propositivo.

Ho già avuto occasione di dire che il mantenimento di atteggiamenti nostalgici verso ideologie o partiti che ufficialmente si afferma di non volere supportare è pernicioso per la riuscita dell'accordo e capace di rendere insufficiente il patrimonio della autonomia. Non è corretto, specie in fase costitutiva di un qualcosa che deve configurarsi in modo autonomo, non sapere distinguere fra il sentire politico del docente come cittadino (che potrà essere liberamente testimoniato nei contesti opportuni) e la coscienza sindacale che non può essere confusa con la presunzione di ritenere l'associazionismo sindacale alla stregua di movimenti politico-culturali generalisti in grado di intervenire sistematicamente su ogni questione politica che tocca il Paese. Oltretutto, poi, esprime sterile presunzione.

Pericoloso continuare a sottovalutare quelli che dovrebbero essere gli obiettivi primari e di sopravvivenza per i sindacati autonomi e che mi sono permesso nel precedente C.C. di rappresentare: sfolpimento dell'abnorme numero di sigle autonome della docenza, ottenimento di interventi normativi e statutari che consentano di esigere la considerazione delle nostre associazioni da parte delle amministrazioni autonome dell'università e quindi tentativo di porre fine all'incredibile ed autolesionista esistenza, all'interno delle categoria della docenza, di controparti che per prime ergono muri al riconoscimento operativo delle nostre associazioni.

Una riprova di tale pericolo si è palesata, oltre che nel quotidiano operare nelle nostre sedi che ci ha visto perdersi in questa fase di riedizione statutaria, nell'incontro che il nuovo Ministro ha ritenuto di promuovere due settimane fa con le SOLE CONFEDERAZIONI SINDACALI, totalmente ignorando le Associazioni autonome della docenza.

UNIVERSITÀ OGGI n. 66

Subito dopo la chiusura dei nostri lavori dobbiamo impegnarci alla redazione del n. 66 di Università Oggi. Auspico anzitutto apporti sui temi cui ho accennato, probabilmente tediandovi.

Auguro a tutti noi buon lavoro, sperando che quanto vi ho indirizzato venga accolto con benevolenza; come sempre spero che i pochi spunti utili vengano presi in considerazione, che gli eccessi vengano sorvolati e che i punti di disaccordo siano chiariti e opportunamente concordemente variati.

Vittorio Mangione



Assemblea Generale Ordinaria dei Soci CIPUR

Convocazione

In ottemperanza all'art. 6 dello Statuto di CIPUR, il giorno 14 settembre 2012 alle ore 15,00 è convocata presso l'Hotel Sporting, Viale Vespucci n. 20 Rimini, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci CIPUR, con il seguente Ordine del Giorno:

- ratifica del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Centrale;
- elezione del Collegio dei Revisori dei Conti su proposta del Consiglio Centrale;
- eventuale ratifica dei regolamenti interni e modificazioni dello Statuto, ove discusse ed approvate dal Consiglio Centrale;
- varie ed eventuali.

Ricordo ai Sigg. Soci che l'A.G. ordinaria delibera con la maggioranza dei voti validi, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Perugia, 24/05/2012

Il Presidente Nazionale
Prof. Vittorio Mangione

IL QUADRO GENERALE IN ITALIA DOPO LA RIFORMA GELMINI

Segue da pagina 1

Quanti Docenti siamo? Per istruire 1.781.887 studenti (fonte: Ufficio di statistica del MIUR) o per 1.646.567 studenti (fonte: Anagrafe degli Studenti), al 31/12/2011, ci sono 57.985 Docenti in tutto, compresi Assistenti del Ruolo ad Esaurimento e Professori Incaricati Stabilizzati: ciò corrisponde a 30,7 o 28,4 studenti per Docente, contro la media OCSE di 15,8 studenti per Docente. Correttezza impone però di segnalare che la medesima fonte da cui deriva il dato OCSE riporta però un rapporto di 19,5 per l'Italia, probabilmente introducendo nel calcolo il concetto di "studente equivalente", che tiene poco o nullo conto dei nostri fuori corso.

Quanti Docenti eravamo? Un anno prima, al 31/12/2010 eravamo 58.939. Oggi 1.487 Docenti di ruolo in meno, oggi 396 Docenti NON di ruolo in più.

Oramai Professori Straordinari a Tempo Determinato e Ricercatori a Tempo Determinato non costituiscono più un'entità trascurabile, sono 53 e 1.536, cioè il 2,75% del totale.

Non tutti hanno presente il fatto che nelle 67 Università Statali e Istituzioni assimilate prestano servizio 55.200 Docenti di ruolo, cioè il 95,6% del totale, mentre nelle 30 Università Non Statali, che hanno in servizio 2.549 Docenti di ruolo (4,4% dei Docenti per il 7,8% degli studenti) si concentrano 428 Ricercatori a TD, cioè ben il 42% del totale.

Nel tempo com'è andata? Fra il 1999 ed il 2010 sono stati messi a concorso 12.623 posti, che hanno portato a 26.841 idonei (213%, non tutti chiamati). Poi è subentrato il blocco (parziale, ma grave) del turn over e il blocco dei concorsi "nuovi" per ritardo nell'emanazione dei relativi provvedimenti, due fatti che hanno portato ad una grande contrazione numerica! Un calo di 6.511 "teste" dal 2008 al 2011, e, distinguendo per ruolo e per fascia, una grandissima variazione di composizione, come ben si vede dal grafico allegato (*). È ritornata la "piramide" (ovviamente Maya, non Egizia), mito di alcuni, struttura che, però, benché stravolta dal 2004 al 2009 (più PO che PA), c'era già nettamente stata nel 1997 e 1998 ed era stata anche più "piramidosa".

Ma non facciamo finta che, da questo punto di vista, tutte le aree CUN siano simili, si osservano piramidi, funghi e clessidre, né che, per quanto attiene alla composizione della docenza, siano simili fra loro tutte le aree geografiche ed i singoli Atenei e le loro strutture locali, né che lo siano anche per quanto riguarda le votazioni agli Studenti ed i relativi tempi di laurea.

E per il futuro? Le uscite di Docenti dal 2000 al 2010 sono state fra il doppio ed il triplo del previsto per raggiunti limiti di età. Fra presenti al 31/11/2011 ed uscenti entro il 31/12/2015, sono previste dal CNVSU variazioni anche di - 32% in prima fascia di alcune aree.

E i giovani oggi non strutturati? Che ☹️☹️ di fine faranno?

Situazione degli Assegnisti: erano circa 13.000 nel 2011, fra di essi, a fronte di una moda di 31 anni d'età, sono in servizio anche persone di 51 anni d'età.

Gli Assegnisti (che qui trattiamo come un esempio emblematico per rappresentare la vasta platea dei "precaristi", che presentano un ventaglio di

i dodici anni, anche non continuativi. ...". Ora, già l'anno scorso quasi il 5% degli Assegnisti ha un'anzianità di 7, di 8 o più anni

Problema 2: Le aree in cui operano gli attuali Assegnisti mal corrispondono alle aree di grande esodo per pensionamenti dei Docenti. Tanto per fare un esempio del tutto inventato, potrà un Filologo romano sostituire un Ingegnere nucleare? O viceversa? Ne dubito profondamente.

Problema 3: in media, negli ultimi anni, solo circa 700 assegnisti per anno sono diventati Ricercatore o Professore.

E, chiarito almeno uno degli aspetti del quadro in cui la Legge andrà ad agire, veniamo alla **legge di riforma**: quasi esattamente quattordici mesi fa, il 14 gennaio 2011, veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", nota al pubblico come "Legge Gelmini" o "Riforma Gelmini".

C'è chi pensa che forse "Riforma" sia un termine esagerato, pur avendo senz'altro cambiato molti aspetti della vita universitaria. C'è chi l'ha lodata e chi (come me e altri) l'ha criticata.

Io la vedo come un dato di fatto: è una legge dello Stato, e oramai, piaccia o no, va applicata. Il mio atteggiamento personale è quello del motto del disciolto Gruppo di Artiglieria da Montagna "Asiago": TASI E TIRA. Cioè: hai mugugnato finché è stato possibile o utile, adesso, *no ghe xe Santi né Madone*, datti da fare.

Come tutti sanno, una Legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ove non diversamente specificato; quindi sarebbe lecito attendersi che la Legge sia già tutta in piena attuazione; purtroppo non è così.

Solo alcune parti della 240/2010 sono direttamente normative...

- *Semplificando al massimo, proprio tagliando con l'accetta, essenzialmente riguardano gli Organi di Governo degli Atenei*: Magnifico Rettore, Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Direttore generale, etc etc, e infine noi, gli Oi polloi

- altre parti contengono deleghe, al Governo o a vari Ministri, per l'emanazione di Decreti, su svariate materie (vedi poi) e di diverso livello: Decreti Ministeriali, Decreti Interministeriali, Decreti Legislativi, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreti del Presidente della Repubblica.

Il comma 1 dell'Articolo 5, per esempio, recita: "1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi... (omissis)".

Occorre dire che *difficilmente* il comma 1 sarà rispettato, perché il 30 gennaio 2012 è già passato e mancano ancora all'appello tre decreti legislativi (**); e questo comma fissa il termine più lungo per l'esercizio delle varie deleghe: altri decreti dovevano essere emanati entro 30, 60, 90, 120 giorni o entro sei mesi. Altri punti non hanno neppure una chiara, esplicita indicazione di termini di attuazione, che comunque, si dice, non sarebbero vincolanti.

Se poi si considera che alla attività normativa "centrale" devono seguire o affiancarsi a livello dei singoli Atenei non solo il nuovo Statuto, ma anche numerosi Regolamenti connessi, sino al livello dei singoli Dipartimenti e Corsi di Studio, credo si possa tranquillamente affermare che siamo nel bel mezzo del guado.


Giustamente c'è anche chi dice più vicini alla riva d'arrivo che a quella di partenza; dal punto di vista della normativa nazionale numericamente sembra proprio che sia vero, infatti con oggi (17 marzo 2012) risultano essere finalmente in Gazzetta Ufficiale fra Decreti Ministeriali, Interministeriali, Legislativi, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Repubblica 31 distinti atti (quasi il 66% dei fatidici 47). Nutro però dei seri dubbi in merito al fatto che, come detto, alla fine debbano essere solo 47. E da un altro, diverso, punto di vista si constata che comunque ne mancano **ben 16!**

Non è arrivata in porto ovunque neppure quella che doveva essere la più chiara e semplice (sulla carta) delle riforme, l'abolizione delle Facoltà con l'assunzione della maggior parte delle loro funzioni da parte dei nuovi Dipartimenti, coadiuvati da strutture di raccordo chiamate, per esempio, Scuole, deputate a coordinare le sole attività didattiche. Vari Statuti in merito sono così poco chiari, che sembrerebbe che le Facoltà, uscite dalla porta, possano rientrare dalla finestra, con il supporto di molti "altolocati" interventi sulla stampa, che fanno pensare all'esistenza di una forte scuola di pensiero (o di potere) in questo senso.

Non meno preoccupanti sono i ritardi che hanno determinato un'ulteriore allungamento del tempo, già oggi insopportabilmente lungo, in cui c'è stata l'assenza pressoché totale (salvo i pochi residui old style) di bandi di concorso per posti di professore.

Negli ultimi mesi, a fronte di cospicui pensionamenti, specie nello scorso autunno, di professori di prima e seconda fascia, sembra che, per un forte afflusso di Ricercatori, di cui molti a tempo determinato, la consistenza complessiva della docenza non si sia ulteriormente contratta, dopo le drastiche diminuzioni degli ultimi anni.

Il problema, fatto salvo a priori l'indiscutibile valore individuale delle singole persone, è di chiedersi se la nuova consistenza ed i rapporti numerico funzionali fra ruoli e fasce, oltre ad essere, ovviamente, più leggeri sui bilanci degli Atenei, siano realmente efficienti di fronte ai compiti del sistema delle Università italiane. Per usare un esempio, se mi si chiede di correre



sul serio in macchina, forse mi serve una Ferrari o una Porsche; ma probabilmente, se mi si mette a disposizione solo i soldi per comprare una Panda, difficilmente potrò avere la macchina agognata, anche perché qualcuno, che dispone di mezzi più sostanziosi, la comprerà al posto mio.

E anche se siamo in un mondo, come l'accademico, in cui non tutti sono attirati dalla entità della remunerazione o la reputano un fattore fondamentale, non si può tacere il fatto che un conto è, in una certa fase della propria vita accademica ed ad una certa età, disporre di entrate che consentano una tranquillità di mente (che ben dispone verso il pensiero e l'azione nelle attività proprie del Docente), ed un conto, all'età e con l'esperienza professionale che molti, se non tutti, dei miei coetanei presenti in questa sala avevano quando sono diventati Professori, è trovarsi alle prese con veri problemi di status, di stabilità del proprio status e, infine, con retribuzioni che impongono troppi pensieri per far quadrare i conti alla fine del mese.

Un aneddoto personale: quando, nel primo concorso "libero" dopo i giudizi di idoneità del DPR382/1980, ho vinto un posto di professore di ruolo di seconda fascia in una università diversa da quella in cui ero ricercatore (sempre per concorso), alla preoccupazione di mia moglie su come, data la mia assenza da Padova la maggior parte della settimana, lei avrebbe potuto conciliare i propri orari di insegnante delle secondarie con la necessità di accompagnare alle loro scuole i nostri due figli, ho tranquillamente risposto che potevano fare un "abbonamento" con un taxista per 4 o 5 viaggi settimanali di andata alla mattina ed altrettanti di ritorno a mezzogiorno. Non avremmo avuto alcun serio problema a sostenere la spesa. Ora chiedo: il "nuovo" Collega, ammettendo che fosse coetaneo con la mia età di allora ed avesse analogo stato di famiglia, potrebbe pensare ad una soluzione del genere?

Volutamente non entro nel dettaglio per quanto attiene alle retribuzioni, cito solo in merito la lucida lettera al Ministro IUR del Presidente del CNU datata 5 marzo, che qui vorrei ringraziare a nome di tutti: sia per la lettera e sia per l'organizzazione di questo incontro.

Né i limiti di spazio e tempo mi consentono di addentrarmi nei problemi (fra gli altri) relativi alle nuove (ma nate vecchie) figure di "pre-Docenti", all'abolizione della Corte di Disciplina nazionale del CUN, alla deriva autocratica, verticista e centralista delle nuove forme di governo, che non necessariamente promettono di essere anche più efficienti.

Non mi parrebbe corretto trattare ora a fondo di tutti questi problemi, senza la completa disponibilità dei testi normativi. A livello nazionale, come detto prima, manca ancora almeno il 34% dei decreti (anche se è corretto e doveroso ricordare che alcuni trattano di problematiche più marginali), a livello locale come sarà la situazione?

Sono comunque testi che vanno **letti, studiati, ponderati e meditati**.

Parlarne ampiamente qui oggi significherebbe un salto nel vuoto, una fuga in avanti, un volo pindarico senza solide basi di conoscenza e di metodologia, un comportamento, cioè indegno di una riunione di scienziati.

I dati riportati in questo scritto provengono: dalla consultazione della Gazzetta Ufficiale, dall'Ufficio di statistica del MIUR, dall'Anagrafe degli Studenti del MIUR, dall'11° Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario del CNVSU, o dalle banche dati del sito CINECA: <http://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php>

(*) Il grafico è stato elaborato dall'Ufficio Studi CIPUR, su dati dell'Ufficio di statistica del MIUR

(**) Notizie apprese successivamente all'Incontro di Torino: è opportuno aggiungere che due dei tre Decreti Legislativi sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2012, e quindi sono avviati all'iter di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed il terzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2012.

L'angheria del 68.mo anno!! TRIONFA LA LINEA DEL CIPUR

"... l'uva non è matura!": perfino l'Avvocatura Generale dello Stato obbligata a contraddirsi.

A proposito di quanto già ribadito sull'età di pensionamento dei professori associati che abbiano optato per il regime di cui alla L. 230/05, è con grande soddisfazione che segnaliamo la SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 3056 del 23 maggio 2011, la SENTENZA BREVE DEL TAR VENETO n. 1644/2011 del 10 ottobre 2011 e LA SENTENZA n. 16/2012 DEL TAR EMILIA ROMAGNA CHE ANCORA UNA VOLTA SPOSANO IN TOTO LE RAGIONI DEL CIPUR PORTATE AVANTI GIUDIZIALMENTE PER I COLLEGHI CHE RICORRONO PER LA FISSAZIONE AL 68.mo DELL'ETÀ DI PENSIONAMENTO DEGLI ASSOCIATI CHE HANNO OPTATO PER IL REGIME DI CUI ALLA L. 230/05 e che si aggiungono alle precedenti 7 sentenze TAR ed alle tre Ordinanze del C. di S..

Anche l'Avvocatura Generale dello Stato ha dovuto clamorosamente contraddire il proprio originale, infausto parere, fornendo ai rettori di Milano, Parma e di varie altre Università il viatico per potersi defilare dal contenzioso promosso dal CIPUR. Fanno meditare, a tale proposito, le inutili spese che tali amministrazioni hanno affrontato non convinte dalle sentenze e dalle ordinanze sopra ricordate.

Nel prendere in ogni caso atto dei comportamenti realistici, seppur indotti per autotutela, della maggior parte dei rettori che avevano ancora in itinere i contenziosi in materia che, REVOCATI PRECEDENTI DECRETI, DISPONGONO LA PERMANENZA IN SERVIZIO FINO AL

70.mo ANNO PER I PROFESSORI ASSOCIATI CHE HANNO OPTATO PER LA L. 230/05, ci risulta incomprensibile la cocciutaggine di pochi altri nel continuare a perseguire vie di ormai evidenti illegalità e di rilevante disagio per molti colleghi.

situazioni "giuridiche" incredibilmente ampio) sono di fronte ad alcuni gravi problemi, ne presentiamo 3.

Problema 1: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'art. 22, comma 9, recita: "9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni ... e dei contratti di cui all'articolo 24, ..., non può in ogni caso superare

LA LUNGA MARCIA DELLA VALUTAZIONE

Il processo di valutazione che sta interessando il sistema universitario italiano (VQR - Valutazione della "Qualità" della Ricerca; periodo 2004-2010) si origina da teorie e pratiche, concepite nelle business school americane, che, alla fine degli anni 80 e nei primi anni 90, varcano l'Atlantico grazie a società di consulenza e, tramite il governo britannico e la sua burocrazia, investono, nel decennio successivo, le istituzioni accademiche britanniche.

Nelle business school sono stati concepiti strumenti gestionali quali "Business Process Reengineering", "Total Quality Management", "Benchmarking" e "Management by Objectives", ma quello che ha avuto il maggiore impatto sulla vita accademica è il "Balanced Scorecard" (BSC). I redattori della *Harvard Business Review* nel celebrare il settantacinquesimo anniversario della rivista giudicarono il BSC il concetto di gestione più influente che la rivista avesse mai pubblicato. Esso è il frutto dell'attività di Robert Kaplan, Baker Foundation Professor alla Harvard Business School, e David Norton, fondatore e direttore del Palladium Group. Il BSC si focalizza sulla misurazione dei Key Performance Indicators (KPIs) e della loro elaborazione statistica. Kaplan e Norton

hanno intuito che con la rivoluzione e l'avvento dei sistemi informatici in rete, è possibile espandere il numero e la varietà dei KPI ben oltre i tradizionali indicatori finanziari trimestrali, quali i ricavi lordi, l'utile netto, e il ritorno sull'investimento. In termini generali i KIP considerano quattro aspetti: relazioni con i clienti, processi interni aziendali (per esempio, arrivo ordini e loro processamento), indicatori finanziari, quali profitti e perdite, indicatori di innovazione e apprendimento.

Sono proprio gli indicatori di innovazione e apprendimento il "cavallo di Troia" tramite il quale i KPI hanno stravolto la vita accademica britannica negli ultimi venti anni. In questo periodo, i KPI specifici, con i quali le università britanniche hanno dovuto fare i conti, sono variati a seconda dei governi. Ad esempio,

il governo Brown ha voluto promuovere la ricerca il cui effetto doveva travalicare l'accademia, e ripercuotersi soprattutto nel mondo degli affari. Il ministro dell'istruzione superiore, infatti, dichiarava: "Dal momento che questi effetti sono cose che accadono al di fuori del campo accademico... [noi] proponiamo che gli organismi che valutano l'impatto [della ricerca] includeranno una gran parte degli utenti finali della ricerca - imprese, servizi pubblici, politici e così via - e non solo accademici che commentano tra loro i rispettivi lavori scientifici."

Non sorprende che sia stato necessario creare un nuovo apparato burocratico deputato a sovrintendere a tutto il processo: il HEFCE (Higher Education Funding Council for England). Il sistema di controllo HEFCE si basa su due elementi: il primo è il RAE (Research Assessment Exercise), il processo di revisione accademica che ha luogo periodicamente quando il HEFCE è chiamato a fornire il giudizio sulla "qualità" della produzione scientifica delle università del Regno Unito durante il periodo di programmazione precedente - e quindi sui fondi eventualmente assegnati a loro; il secondo è il processo di finanziamento che segue l'annuncio dei risultati RAE.

È facile immaginare quali "mutazioni" operazionali una tale procedura induca nei soggetti oggetto della procedura stessa (su "Università Oggi" e sui Quaderni chi scrive è intervenuto ripetutamente a lanciare l'allarme su tali conseguenze nefaste). Tra i tanti commenti, in UK e altrove, basti citare quello di Richard Baggaley, direttore editoriale europeo della Princeton University Press, che a proposito dei danni inflitti al sistema Britannico dal regime HEFCE/RAE osserva: "[Il HEFCE] aumenta la tendenza uniformarsi a quello che la rivista gradisce a non minacciare lo status quo nella disciplina, ad essere restii al rischio e meno innovativi, di concentrarsi su piccoli passi incrementali ed evitare lavori interdisciplinari di grande respiro." In sostanza, "[Il HEFCE aumenta] una tendenza verso il breve termine e la ristrettezza dell'obiettivo nel mondo accademico britannico."

È facile, altresì, immaginare quanta preoccupazione suscitò, e

non solo all'estero, l'applicazione di una tale procedura alle discipline umanistiche. Infatti, a questo specifico problema l'Università degli Studi di Napoli Federico II ha ritenuto di dover dedicare, il 14/03/2012, un convegno dal titolo "Quale valutazione per la ricerca di area umanistica".

Si è esordito citando le business school degli USA quali incubatori dei processi di valutazione e si è delineato, brevemente, il quadro della valutazione universitaria nel UK. È negli Stati Uniti dove tutto ha avuto origine? Negli USA l'istruzione superiore pubblica è di competenza dei singoli stati, e il potere delle università private assicura anche che non ci può essere HEFCE americano che eserciti poteri monopolistici sul finanziamento per la ricerca in tutte le discipline. Inoltre il contratto a tempo indeterminato (tenure), che nel 2007-2008 riguardava poco meno della metà della docenza, ha consentito ai professori che ne godevano di resistere ai manager universitari, e scongiurare una versione americana del RAE, ottenendo, di solito, di fare relativamente poco insegnamento, in particolare insegnamento universitario di primo livello, e di essere lasciati in pace a portare avanti le proprie ricerche. Tuttavia questa si configura sempre più come una vittoria di Pirro in quanto i manager accademici concentrando la propria attenzione sull'insegnamento piuttosto che sulla ricerca, ottengono collettivamente ciò che in Gran Bretagna è stato ottenuto tramite un'azione governativa. Un esempio preso dalla realtà accademica americana - senza citare il nome dell'istituzione e cambiando quello della persona - chiarisce meglio di tante parole quello che sta accadendo. Se il prof John Smith, storico di fama mondiale del mondo russo, riceve dalla università presso la quale lavora, una delle top università USA, un salario, comprensivo di benefit, pari a (cifra tonda) 112000 dollari e se gli studenti che fanno riferimento alla sua attività di insegnamento versano (per i crediti connessi a questa attività di insegnamento) all'università (cifra tonda) 85000 dollari, come valuta l'Università il proprio prof

John Smith storico di fama mondiale del mondo russo? Lo valuta come "produttore di una perdita" pari a -27000 dollari. Infatti se agli 85000 dollari che gli studenti versano all'università per seguire le lezioni del Prof. Smith si sottraggono i 112000 dollari di salario complessivo che l'università versa al Prof. Smith si ottiene un saldo negativo pari a -27000 dollari!

Se questo è l'approccio contabile non sorprende che nel mondo accademico USA nel periodo 1976-2005 i contratti a tempo determinato in regime di tempo pieno siano cresciuti del 223%, quelli a tempo determinato in regime di tempo parziale siano cresciuti del 214%, e quelli a tempo indeterminato (comprensivi anche di quelli non ancora tali ma suscettibili di essere trasformati in contratti a tempo indeterminato) siano cresciuti solo del 17%!

Per quanto riguarda l'Italia tra alcuni mesi conosceremo i risultati del processo di valutazioni in atto e le conseguenze del processo stesso.

Alberto Inconorato

P.S.: In qualità di responsabile dell'Ufficio Studio CIPUR è da tempo che mi occupo delle questioni trattate nel presente articolo attingendo a piene mani a quanto pubblicato in Italia e, soprattutto, visto il mio percorso di formazione accademica, nel mondo anglosassone. Quest'ultimo, limitatamente alla mia esperienza mi è parso davvero ricchissimo di materiale (libri, articoli su riviste di settore e non, siti web). Uno dei filoni di indagine è stato quello di risalire alle origini del processo di valutazione. È stato una "caccia" lunga e non certo semplice per chi opera in un ambito accademico lontano da quello nel quale si è originato il processo di valutazione. Per quanto mi riguarda credo che ne sia valsa la pena. Mi sia consentito, quindi, di esprimere il mio personale ringraziamento al New Yorker che si è rivelato lo strumento decisivo in questa caccia e dal quale sono state tratte molte delle informazioni riportate.

Alberto Inconorato

Caro Direttore...

Sull'inutilità dei concorsi e sul... cattivo uso della lingua italiana

Caro Direttore, si è concluso a luglio 2011 a Catania il Concorso per la valutazione comparativa a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 Fisica Sperimentale, indetto dalla facoltà di Ingegneria che aveva fissato un numero massimo di pubblicazioni pari a 10 e aveva chiesto che "l'impegno scientifico riguardasse il campo della fisica delle proprietà elettromagnetiche della materia con particolare riguardo allo studio modellistico e sperimentale del trasporto ionico in membrane cellulari". La prima osservazione che posso fare è che non uno dei due idonei ha un sol lavoro in questo campo.

La prima osservazione è proprio sulla scelta dei lavori da presentare come vedremo nell'esempio prossimo e che può pregiudicare parte dell'esito.

Ma torniamo ora all'uso che fanno della lingua italiana alcuni Professori facenti parte della Commissione di Concorso e per far ciò riporto alcuni giudizi individuali sulla discussione dei titoli di alcuni candidati.

CANDIDATO A (non vincitore):

- "la Candidata discute con competenza delle misure relative a diverse problematiche. L'attività di ricerca ha il pregio della varietà, ma risulta frammentaria."

GIUDIZIO: DISCRETO

Commento: Il Commissario avrebbe dovuto vedere l'arco di tempo in cui queste ricerche si erano protratte; è naturale che in venti e più anni, i campi di ricerca possono essere più di uno, specialmente se si fa ricerca di base.

- "La Candidata dedica la presentazione ad illustrare le tematiche principali affrontate nelle sue ricerche: studio degli effetti biologici dei campi magnetici, studio delle celle solari, progettazione e realizzazione di un importante esperimento di fisica fondamentale. La presentazione, così come la discussione, dimostra la passione con la quale la Candidata ha affrontato le varie tematiche, con competenza e profondità"

GIUDIZIO: BUONO

Commento: competenza e profondità meritavano certamente un giudizio migliore.

CANDIDATO B (non vincitore)

- "Il Candidato illustra con esemplare competenza e chiarezza i suoi contributi nel campo dello sviluppo delle trappole magnetiche, dedicando anche una frazione ridotta di tempo alle sue esperienze nel campo della spettroscopia. La discussione conferma la notevolissima competenza maturata nel campo in cui opera"

GIUDIZIO: MOLTO BUONO

Commento: "notevolissima competenza" meritavano un giudizio sintetico migliore ma evidentemente nemmeno questo Candidato era tra quelli che dovevano vincere; da qui la **contrazione del giudizio sintetico!**

Vediamo ora qualche esempio di giudizi individuali sulla prova didattica:

Candidato C (vincitore)

- "Il Candidato sviluppa bene la derivazione dei principi di conservazione della quantità di moto e del momento angolare nei sistemi, ma forse in modo troppo formale e matematico, facendo scarso ricorso all'intuizione fisica."

GIUDIZIO: BUONO

Commento: mai confondere una lezione di matematica con una lezione di fisica! lo fa notare anche il Commissario!

Il giudizio sintetico è quindi generoso ma il Candidato è tra quelli che devono vincere!

- "La lezione segue un percorso lineare, gli argomenti toccati sono trattati in maniera corretta e l'esposizione è chiara. Pone l'accento sulla derivazione delle leggi di conservazione, tema della lezione, sacrificando talvolta la discussione delle conseguenze"

GIUDIZIO: BUONO

Commento: come sopra. Ottima la critica ma il giudizio sintetico lievitava ovviamente!

- "Il Candidato introduce l'argomento dei Principi della conservazione nella dinamica dei Sistemi a un livello adeguato per un corso di Fisica 1, buoni la chiarezza e il rigore formale"

GIUDIZIO: MOLTO BUONO

Commento: gli è scappato un... "molto" in più, ma anche lui sa che si tratta di uno dei vincitori e quindi... prepara la strada!

- "Il Candidato tiene la lezione di livello molto ben adeguato ai corsi di Fisica e di Ingegneria del primo anno con chiarezza e rigore"

GIUDIZIO: MOLTO BUONO

Commento: è riuscito ad infilarsi il "molto" in modo surrettizio. Ma nessuno dei Commissari ha condiviso la critica del primo (peraltro molto importante) Ovviamente perché questo Candidato doveva vincere.

Confrontiamoli ora con i giudizi dati sui "non vincitori":

Candidato A

- La Candidata svolge la lezione in modo rigoroso e chiaro. La trattazione è sicuramente adeguata al livello del corso di studio indicato. Illustra con alcuni esempi la teoria.

GIUDIZIO: MOLTO BUONO

Commento: nonostante l'ottima critica il giudizio è contenuto e laconico.

- "La derivazione classica delle equazioni cardinali viene presentata in modo dettagliato, completo, chiaro e convincente."

GIUDIZIO: MOLTO BUONO

- "La Candidata espone l'argomento dei principi delle Equazioni cardinali della dinamica a un livello adeguato per un corso di Fisica 1, molto buoni la chiarezza e il rigore formale"

GIUDIZIO: MOLTO BUONO

- "La Candidata tiene una lezione sulle Equazioni Cardinali della Dinamica di livello perfettamente adeguato per gli studenti di Fisica e/o ingegneria, con chiarezza e rigore molto elevato"

GIUDIZIO: OTTIMO

Commento: "rigore molto elevato" si commenta da sé

- "Il livello della lezione è ottimamente calibrato a quello di studenti del primo anno di Fisica o Ingegneria. La chiarezza e il rigore della presentazione non sono mai mancati. La struttura della lezione è impeccabile"

GIUDIZIO: MOLTO BUONO

Commento: dopo quel "impeccabile" ci sarebbe stato un altro giudizio sintetico! Ma nonostante i bei complimenti sulla lezione di questa Candidata da parte di tutti i Commissari, poiché non era una possibile vincitrice, i giudizi sintetici diventano laconici e si contraggono!

Candidato B

- "La lezione risulta condotta con completezza, includendo anche una buona illustrazione dei metodi sperimentali di misura dei calori specifici. Il C. imposta però la lezione trattando parallelamente i due casi volume costante e pressione costante, rendendo meno facile seguire l'esposizione"

GIUDIZIO: BUONO

- "La lezione sui calori specifici dei gas perfetti soffre di alcune imprecisioni nella definizione dei concetti di base. L'esposizione è efficace."

GIUDIZIO: BUONO

Commento: contraddizione in termini. Come può un argomento che soffre di imprecisioni addirittura nella definizione di concetti di base risultare poi efficace nell'esposizione?

e contraddizione anche con il giudizio dato dal collega precedente. - "Il Candidato introduce l'argomento dei calori specifici e molarità con un'impostazione adeguata ad un corso di Fisica 1, con sufficiente chiarezza e discreto rigore formale"

GIUDIZIO: BUONO

Commento: incongruente col giudizio degli altri commissari e anche contraddittorio.

- "Il Candidato tiene una lezione sui calori specifici di livello ben adeguato al corso di studi indicato con chiarezza. Risulta incisivo ed enfatico punto giusto per attirare e mantenere viva l'attenzione degli studenti a cui la lezione è rivolta."

GIUDIZIO: MOLTO BUONO

Commento: forse ha ascoltato un altro Candidato: si può mantenere viva l'attenzione degli studenti anche raccontando barzellette, ma se è valido il commento del primo Commissario, uno dei due si è distratto!

- "Il livello della lezione appare adeguato alle conoscenze possedute da studenti del primo anno di Fisica o Ingegneria. La chiarezza e il rigore della presentazione sono molto buoni, così come la impostazione della lezione e la giusta enfasi utilizzata per mettere in evidenza i passaggi fisicamente più rilevanti"

GIUDIZIO: MOLTO BUONO

Commento: anche lui ha sentito un altro Candidato e comunque poteva anche essere più generoso nel giudizio sintetico, quindi non congruente con se stesso.

Candidato D.

- "la lezione sul 2° principio della Termodinamica è esposta con chiarezza e comprende esempi interessanti. Gli argomenti sono trattati correttamente ma sono talvolta marginali rispetto al tema."

GIUDIZIO: MOLTO BUONO

Commento: incomprensibile

Candidato E

- "il Candidato discute la legge di Ampère con ricchezza di argomenti, alcuni dei quali marginali rispetto al tema. Incorre in varie inesattezze."

GIUDIZIO: BUONO.

Commento: no comment !

Caro Direttore, potrei continuare, ma sarebbe inutile, e quindi concludo amaramente dicendo che i fisici sembrano non conoscere adeguatamente l'italiano (qualcuno sicuramente sì!), ma gli altri?

No, la conclusione amara è sempre la stessa: questi Concorsi sono una farsa risolta a tavolino nei primi incontri tra i commissari, quindi: a) le prove a cui sono sottoposti i Candidati non servono a nulla se non a stressare gli stessi;

b) non si tiene conto del numero di autori dello stesso articolo, che per i nucleari è in generale numerosissimo;

c) non considerando la parte didattica adeguatamente, non si tiene conto del fatto che un buon docente deve saper formare altri ricercatori affinché la nostra università possa sopravvivere decorosamente e pertanto è insensato deprezzare la parte didattica rispetto all'attività di ricerca.

E allora come rendere giustizia a chi lavora onestamente?

M. Elisabetta Oliveri



MEDICINA UNIVERSITARIA

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Una difficile integrazione

La Legge 240/2010 pone la Facoltà di Medicina al margine della riforma dell'intero sistema universitario. È opportuno ripercorrere il panorama legislativo all'interno del quale i rapporti tra Facoltà di Medicina e S.S.N. vengono "normati".

IL PANORAMA LEGISLATIVO

I rapporti tra Sistema Universitario, Facoltà di Medicina e Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono soggetti a norme fissate dal D.legs. 517/99. Dal 1999 nessun altro provvedimento legislativo è stato varato per normare in modo specifico i rapporti tra Facoltà medica e SSN.

IL DECRETO LEGISLATIVO 21 DICEMBRE 1999, N. 517

Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 - "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419" - regola i Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, sulla base di specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio.

I principi direttivi del D.legs. 517 sono:

- improntare i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università al principio della leale cooperazione;
- definire le linee generali della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale;
- indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia.

In realtà dopo la 517/99 si è avviato un percorso strisciante volto, per alcuni aspetti del processo, a svuotare la Facoltà di Medicina di molte delle sue attribuzioni.

IL DDL 1334

Lungo tale linea si collocava il DDL n. 1334 proposto nella precedente legislatura dal Ministro della Salute Turco sul riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che ledeva pesantemente lo stato giuridico dei professori universitari di materie cliniche. In esso si dava sostanziale completamento alla creazione di ospedali di insegnamento, svuotando la Facoltà di Medicina delle peculiari attribuzioni della attività didattica e formativa relativamente alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria. Il DDL collegato alla finanziaria "Interventi per la qualità e la sicurezza del SSN", presentato dal Ministro della Salute sottraeva funzioni essenziali delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, investendo problemi di stato giuridico dei professori universitari.

In particolare l'art. 13 di tale DDL prevedeva il trasferimento in larga misura delle Scuole di specializzazione alle Regioni, demandando ad esse sia la parte relativa alle strutture operanti nella rete formativa,

sia la formazione stessa degli specializzandi. In tal modo si operava una separazione netta tra attività didattica, di pertinenza universitaria, e attività professionalizzante, che peraltro non può essere disgiunta dalla prima, che sarebbe divenuta prevalentemente extrauniversitaria.

La stessa nomina dei responsabili di Unità Operativa complessa prescindeva dal parere del Rettore.

Su questo punto intervenne efficacemente il CUN sul Ministro pro-tempore (il Ministro Mussi) ottenendo il ritiro del provvedimento.

Altri provvedimenti legislativi, spesso striscianti e tangenziali, hanno progressivamente condotto alla ospedalizzazione delle vecchie cliniche universitarie, dipartimentalizzate, senza alcuna attenzione alla integrazione delle tre funzioni che costituiscono l'elemento caratterizzante la figura del docente universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

LA LEGGE 230/05

Tale norma nel confermare la inscindibilità e l'interdipendenza tra le attività di didattica, ricerca e assistenza contribuì a riaffermare la peculiarità delle funzioni del professore di materie cliniche; fissò anche alcuni termini relativi al mantenimento del trattamento aggiuntivo per l'assistenza prestata, ridefinì l'età pensionabile per tutti i professori di materie cliniche mantenendo integro il regime assistenziale.

Tali aspetti, per quanto rilevanti, si limitarono a cogliere aspetti parcellari, senza incidere su alcuni nodi sostanziali; tra questi la progressione di carriera, anche a livello assistenziale, il debito orario da devolvere all'attività assistenziale e la retribuzione effettiva di tale debito orario.

LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 "NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO"

La Legge 240/2010 cita la Facoltà di Medicina e Chirurgia in quattro punti dell'articolo; l'unico significativo, all'art. 6, comma 13, dispone che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predisporre lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale".

La Legge 240 quindi rinvia a future convenzioni tra università e regioni che dovranno regolare le attività sanitarie dei professori di materie cliniche svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

LE SPECIFICITÀ DEL PROFESSORE DI MATERIE CLINICHE E I NODI PROBLEMATICI

Il Professore di materie cliniche ha peculiarità connesse con le attività svolte; infatti, oltre alle funzioni comuni a tutti i docenti universitari, egli svolge attività assistenziale, funzionale alla didattica e alla ricerca. Ciò comporta una stretta interazione con le strutture del Sistema sanitario Nazionale attraverso una integrazione funzionale e strutturale.

Questo obiettivo si realizza attraverso Atti attuativi regionali e locali, portando a un variegato e disomogeneo panorama di situazioni; infatti oggetto degli atti attuativi sono:

1. rapporti funzionali con le direzioni sanitarie, diretti o attraverso il Dipartimento di attività integrate, laddove esistente;

2. rapporti strutturali, con affidamento di incarichi di responsabilità assistenziale da parte del direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria o AUSL, in genere su proposta del Rettore;

3. rapporto di dipendenza dalla direzione sanitaria ospedaliera o della Azienda USL per la parte relativa alle funzioni assistenziali;

4. ripartizione del debito orario da devolvere all'attività assistenziale: per tale aspetto il panorama si articola fra sedi nelle quali viene valutato un monte ore onnicomprensivo (sovrapponibile a quello del personale ospedaliero), o in altri casi ridotto del 50% (50% del debito orario deputato allo svolgimento di attività assistenziale e il restante monte ore dedicato alle funzioni di didattica e ricerca) ad altre situazioni in cui alla attività assistenziale viene dedicato un numero variabile di ore, anche in rapporto agli incarichi di responsabilità;

5. valutazione della dovuta retribuzione dell'attività assistenziale affidata agli uffici di turno e comunque mai realmente parificata a quella dei colleghi ospedalieri; il D.L. 517/99 prevede all'articolo 6 comma 1 per i Docenti della Facoltà di Medicina l'erogazione di un trattamento aggiuntivo allo stipendio universitario per l'attività assistenziale svolta. Questo è stato spesso disatteso perché la stessa Legge prevede al comma 2 "i trattamenti aggiuntivi sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art.102 del DPR 382/80". Gran parte delle Regioni e delle Aziende, appellandosi a questo comma non hanno attuato la disposizione legislativa dell'art. 6, rifiutando le richieste formulate dalle varie organizzazioni sindacali universitarie.

6. la progressione di carriera: per il professore di materie cliniche, la progressione di carriera prevede anche una progressione negli incarichi assistenziali; in questo egli è penalizzato rispetto ai colleghi ospedalieri, favoriti nell'attribuzione di incarichi intermedi (dagli incarichi di alta specializzazione a quelli di direzione delle Unità Operative Semplici, Complesse, di Programma).

LE PRIORITÀ

La stesura dello schema tipo delle convenzioni cui dovranno attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale, secondo la Legge 240/2010 può costituire occasione per fornire indicazioni nazionali cui uniformarsi a livello dei singoli Atenei e Regioni.

L'applicazione della Legge 240/2010 può anche costituire l'occasione (si auspica che non rimanga una delle tante occasioni mancate) per effettuare una adeguata revisione dei compiti assistenziali del docente medico dopo il D.L. 517/99 nel rispetto dei ruoli universitari e dei ruoli e delle funzioni dei dirigenti medici ospedalieri, per una revisione della attribuzione dei ruoli di responsabilità assistenziale con progressione di carriera, sulla base del merito scientifico e della qualificazione raggiunta, per la definizione del debito orario da devolvere all'assistenza, nel rispetto del concetto della inscindibilità delle tre funzioni - didattica, ricerca e assistenza - e per ottenere un equo riconoscimento economico.

Si impone anche la necessità di riconsiderare il ruolo del professore di materie cliniche alla luce dell'adeguamento alle normative europee, alla diversa configurazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria e ai Corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Tali ridefinizioni che investono lo stato giuridico del professore di materie cliniche sono ormai ineludibili; si impongono ancor più oggi alla luce di striscianti ipotesi che vedrebbero irruvanti stravolgimenti sanatorie a favore del personale del S.S.N. che ricopra insegnamenti ufficiali dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie per "transitare" nei ruoli del personale universitario.

I professori universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia rivestono il proprio ruolo in virtù di concorsi regolarmente superati grazie alla idonea qualificazione documentata continuamente negli anni, relativamente alla ricerca, alla didattica e alla attività assistenziale. Quest'ultima, funzionale alle prime due, ha sempre costituito punto di eccellenza nell'applicazione alla pratica clinica del sapere acquisito durante la propria carriera.

Invece di cercare surrogati che vedano ancora una volta provvedimenti di OPE LEGIS a favore di categorie neppure appartenenti ai ruoli universitari, eludendo la logica del merito di cui tutti parlano e che pochi applicano, è necessario riconsiderare il ruolo del personale docente della Facoltà medica alla luce dell'applicazione della Legge 240 e della autonomia regionale in tema di Servizio Sanitario Regionale. È necessario che venga preservata la sua identità nelle tre funzioni che svolge in osservanza al proprio stato giuridico: didattica, ricerca, assistenza.

SVILUPPI LEGISLATIVI IN ATTO

1. il DDL sul Governo Clinico che ripercorre il DDL del Ministro Turco, già approvato nel settembre alla Camera dei Deputati; tale DDL, tra l'altro, prefigura l'inserimento di specialisti in formazione su posti in organico al SSN come "sostitutivi" del personale di ruolo senza alcuna garanzia di attività di tutoraggio. Anzi con la garanzia di effettuare prestazioni autonome imparate sul campo per prove e

per errori, privi di qualsiasi attività di tutorato.

2. lo Schema d'Intesa Università- Regione ai sensi dell'art. 6 COMMA 13 della Legge 30 DICEMBRE 2010 N. 240. Una analisi delle due prime bozze che si è avuta la possibilità di prendere in visione consente di rilevare alcune criticità. Tale schema, base per futuri Atti di convenzione locali, pur facendo riferimento al Dlgs 517/99 introducono numerosi elementi che introducono pesantemente la figura del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria nella gestione del personale docente universitario.

Nel documento, dopo alcuni articoli di ordine generale, si delineano attribuzioni dell'Organo di indirizzo, dei presidi e del Direttore Generale, così come una ipotesi di organizzazione dei futuri dipartimenti.

- Il testo appare confuso in molti dei suoi passaggi; ad esempio, nella non chiara distinzione di funzioni tra Dipartimenti universitari e dipartimenti ad Attività integrata (Art. 11, comma 4-5). Al tempo stesso si cita e si rimarca che il datore di lavoro per la parte assistenziale è il Direttore generale. Insomma lo spostamento di dipendenza del docente medico è sempre più verso la direzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria.

- Mutano i criteri in base ai quali vengono identificate le U.O. complesse (Art. 12, comma 3)

- L'Organo di indirizzo assume un peso maggiore nell'assumere iniziative che assicurino la coerenza di attività assistenziali, didattiche e di ricerca; così come in numerose altre funzioni (Art. 8 comma 2)

- L'Atto Aziendale individua il numero di docenti strutturali (Art. 14). Sembra che siano solo le logiche assistenziali a regolare la mobilità dei docenti, senza tener in minimo conto di motivazioni di carattere scientifico e/o didattico. L'Atto Aziendale fornirebbe linee di indirizzo per i criteri di valutazione e verifica dei docenti e dei ricercatori Universitari.

- All'art. 23 vari commi risultano di difficile comprensione; infatti il comma 3 così recita: "Nelle Aziende facenti parte della rete formativa per le professioni sanitarie, il Direttore generale, acquisita in merito la proposta del competente Consiglio di Facoltà, provvede a nominare con incarico triennale figure docenti ospedaliere, così individuate:

a) un dirigente dell'attività didattica, ove siano attivi nell'Azienda almeno 3 Corsi di Laurea;

b) per ogni Corso di Laurea: i. il direttore del tirocinio professionale e coordinatore dell'attività professionalizzante, che assume le funzioni di vice-presidente del Corso di Laurea; ii. un docente-coordinatore del tirocinio per ciascun anno di corso; essi debbono essere in possesso del più alto livello formativo della specifica professione. A questi fini è equiparato il personale universitario strutturato. Il Consiglio di Facoltà si esprime in relazione al curriculum scientifico-professionale di chi abbia presentata domanda in risposta allo specifico bando.

c) I docenti ospedalieri assumono incarichi didattici, ivi inclusi incarichi di coordinamento ed organizzativi, in particolare con riguardo alle attività di tirocinio e professionalizzanti. Gli incarichi didattici sono attribuiti ai docenti ospedalieri dal Consiglio di Facoltà, sulla base del loro curriculum scientifico-professionale"

Non si comprende il ruolo della figura di dirigenti dell'attività didattica e da dove tale figura venga attinta.

Risulta invece chiaro che l'attribuzione dell'incarico di docenza venga da parte del Direttore generale così come per incarichi presso scuole di specializzazione per il personale dell'SSN (comma 4)

Infatti il comma 4 così recita....

"Nelle Aziende facenti parte della rete formativa per le Scuole di Specializzazione il Direttore generale, acquisita in merito la proposta del competente Consiglio di Facoltà, provvede a nominare con incarico triennale figure docenti ospedaliere, così individuate:

a) un dirigente dell'attività formativa nelle Scuole di Specializzazione convenzionate, ove esse siano almeno tre;

b) per ogni Scuola di Specializzazione: un dirigente dell'attività professionalizzante per ciascuna Scuola; essi debbono essere in possesso del titolo specifico di specialista.

Il Consiglio di Facoltà si esprime in relazione al curriculum scientifico-professionale di chi abbia presentata domanda in risposta allo specifico bando."

Risulta evidente come, pur restando vigenti le norme dettate dal D. Lgs 517/99 lo spostamento dell'Asse decisionale nel conferimento di ruoli di docenza divenga prerogativa dell'Azienda ospedaliero/AUSL; mentre altrettanto evidente è la marginalizzazione dei dirigenti medici universitari.

Nulla invece si dice circa i diritti da

sempre calpestatosi dei medici universitari:

nulla circa le progressioni di carriera nei ruoli assistenziali, nulla circa i trattamenti aggiuntivi (perlomeno nulla di sostanziale); vengono invece definiti alcuni parametri circa il monte ore da devolvere all'attività assistenziale ma in termini peggiorativi. Non solo, all'art. 23 comma 6 si esplicita come:.... "Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con l'Azienda, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale; a tal fine, il Consiglio di facoltà utilizza i parametri valutativi definiti per l'abilitazione al ruolo di Professore di I fascia. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di concorso, né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma."

Sembra quindi possibile l'istituzione di ruoli di professore straordinario (abolito peraltro dalla Legge 240) "a tempo" per coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità (che ci si volesse riferire all'abilitazione secondo la Legge 240?).

Insomma questo documento appare preoccupante nell'articolazione e inquietante in prospettiva, per quanto disorganizzato lascia intravedere una impostazione di tipo aziendale, senza tener in conto delle peculiarità del professore di materie cliniche.

CONCLUSIONI

Non si può ignorare infine come la cornice all'interno della quale si sviluppano i rapporti tra S.S.N. e Università sia quella dell'autonomia universitaria; è evidente come proprio nello sviluppo dell'Autonomia universitaria la Medicina Universitaria corre il rischio di essere minata nei principi fondamentali e in alcune delle prerogative peculiari del docente universitario della Facoltà di Medicina: didattica, ricerca e assistenza, sviluppate in modo integrato.

Infatti, parallelamente allo sviluppo dell'Autonomia universitaria, la nascita del servizio sanitario regionale ha portato allo sviluppo di autonomie regionali in tema di salute.

I professori universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia rivestono il proprio ruolo in virtù di concorsi regolarmente superati grazie alla idonea qualificazione documentata continuamente negli anni, relativamente alla ricerca, alla didattica e alla attività assistenziale. Quest'ultima, funzionale alle prime due, ha sempre costituito punto di eccellenza nella applicazione alla pratica clinica del sapere acquisito durante la propria carriera.

Invece di cercare surrogati che vedano ancora una volta provvedimenti OPE LEGIS a favore di categorie neppure appartenenti ai ruoli universitari, eludendo la logica del merito di cui tutti parlano e che pochi applicano, è necessario riconsiderare il ruolo del personale docente della Facoltà medica alla luce dell'applicazione della Legge 240, preservando la sua identità nelle tre funzioni che svolge in osservanza al proprio stato giuridico: didattica, ricerca, assistenza.

Mario Amore

equità equità equità equità equità equità equità equità equità equità

No alla discriminazione stipendiale post blocco

È giunta al terzo "Step" la procedura del ricorso contro la non prevista ricostruzione del livello retributivo a valle del triennio, ora divenuto quadriennio, di blocco degli automatismi previsti per il trattamento economico dei professori universitari. Corre l'obbligo di continuare a denunciare con avvilimento e stupore, l'ingiusta mancanza di criteri di equità nei provvedimenti di blocco degli automatismi per il pubblico impiego non contrattualizzato che escludono i soli docenti universitari dalla ricostruzione del livello retributivo a valle del quadriennio di blocco, garantita invece all'assai più remunerato personale di cui alla legge n. 27/1981 (Magistrati, Avvocatura, etc.) oltre che al personale delle Forze armate, della Polizia etc. inizialmente accomunato alla nostra triste sorte.

Alla fase finale si è ora pervenuti per le Università di Padova e Modena-Reggio Emilia.


Tranquillizziamo i colleghi delle altre sedi: la calanderizzazione prevista dal contenzioso CIPUR è finalizzata al totale rispetto formale (a tutela dei ricorrenti) delle modalità dovute per la particolare tipologia del ricorso in itinere.

COSAU

notizie



C.N.U. Comitato Nazionale Universitario



Le proroghe infinite

Si rende conto ai colleghi della iniziativa COSAU posta in atto sia a livello nazionale che in particolare per la situazione venutasi a creare nell'Università di Parma, a seguito

dei pareri rilasciati dal Direttore Generale del Ministero, rispettivamente in data 14 e 30 marzo u.s.. Come al solito in questo Paese "fatta la legge trovato è l'inganno".

Inaccettabile è la modalità con la quale si ritiene di intervenire nei meandri di testi di legge che il potere legislativo sta producendo da una quindicina d'anni a questa parte: miriadi, e viene da pensare volute, le ambiguità. E però se un Ministro intende dare interpretazioni estensive delle norme che il Parlamento ha emanato, si prenda la respon-

sabilità di intervenire con opportuni e chiari decreti ad hoc e non si copra con generici ed a loro volta ambigui pareri dell'apparato ministeriale.

L'ambiguità in questo modo resta di casa e gli azzeccagarbugli si moltiplicano a tutti i livelli ed in tutti gli ambienti.

Vittorio Mangione

Parma, 23 aprile 2012

Al Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Chiar.mo Prof. Francesco Profumo V.le Trastevere, 76/A - 00153 - ROMA

Oggetto: Cosiddetta proroga del mandato del Rettore dell'Università degli Studi di Parma

Ill.mo Signor Ministro, nel far seguito alla lettera del Coordinatore del COSAU, Coordinamento Organizzazioni e Sindacati Autonomi Universitari, Prof. Franco Indiveri, nella nostra qualità di rappresentanti nell'Ateneo parmense del CNU, CIPUR e CSA della CISAL Università (aderenti al COSAU), riteniamo nostro dovere rappresentarLe la situazione di estrema incertezza che si è venuta a creare nell'Università in oggetto, a seguito dei pareri rilasciati dal Direttore Generale del Ministero, rispettivamente in data 14 e 30 marzo u.s.. Situazione che, come Le è certamente noto, ha suscitato numerosi autorevoli interventi, tanto in ambito accademico, quanto in ambito politico.

A tal fine, ci permettiamo di ricostruire brevemente i fatti relativi alla questione in oggetto nella loro esatta scansione temporale. L'attuale Rettore è stato rieletto, per lo svolgimento del terzo mandato, nella tarda primavera del 2007 e, conseguentemente, sarebbe dovuto decadere dall'incarico nell'anno accademico 2010/2011. Ciononostante, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 240/2010, ai sensi del comma 9 dell'art. 2, già sta fruendo di un anno di proroga nel corrente a.a..

I competenti organi accademici dell'Ateneo, nel rispetto del termine semestrale fissato dalla legge, hanno adottato il nuovo statuto in data 14 aprile 2011 e, conseguentemente, il Ministero ha proposto osservazioni. Tali osservazioni sono state parzialmente recepite dagli organi accademici e si è nuovamente adottato lo statuto con deliberazione del 13 ottobre 2011, ovvero ancora nel corso dell'anno accademico 2010/2011. Fino a tale momento, a nostro avviso, l'iter di approvazione dello statuto ha seguito correttamente il disposto della legge.

Del tutto inopinatamente, peraltro, su espressa richiesta del Magnifico Rettore e, a nostro avviso, in contrasto con il dettato normativo, lo statuto è stato ritrasmissione al Ministero; Ministero che, sempre a nostro parere in modo non legittimo, in data 22 novembre 2011, ha proposto ulteriori osservazioni che sono state parzialmente recepite con deliberazione del 20 dicembre 2011, ovvero ben oltre i termini fissati dalla legge.

Ebbene, a nostro parere, tali ultimi due passaggi dell'iter di modificazione dello statuto sono stati adottati contra legem e, pertanto, sono affetti da illegittimità. Per effetto di tali illegittimi atti, se abbiamo ben compreso, la Direzione generale ministeriale, con le citate note 14 e 30 marzo 2012, esprime parere favorevole a che il Rettore in carica fruisca di un ulteriore anno di proroga, che varrebbe per l'a.a. 2012/2013.

La situazione del nostro Ateneo ci pare, a tacer d'altro, paradossale: l'attuale Rettore, in virtù di atti e di un procedimento non conformi al dettato normativo, conseguirebbe una proroga di mandato di durata biennale (a.a. 2011/2012 e 2012/2013), anziché annuale, così come previsto dalla citata legge di riforma. Nel contempo, non sussistono ostacoli al compimento del processo di adeguamento alla riforma nel corrente anno accademico, poiché il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, lo scorso 20 aprile, hanno approvato l'istituzione dei nuovi Dipartimenti; approvazione che consentirà la celere riconfigurazione - sempre nell'a.a. 2011/2012 - dei nuovi organi statutari, secondo la road map indicata dallo stesso Rettore.

Come potrà agevolmente constatare dalla oggettiva ricostruzione dei fatti che precede, la situazione dell'Università di Parma, per molti versi, risulta del tutto peculiare e non del tutto sovrapponibile a quella di altri Atenei che hanno ricevuto identico parere della Direzione generale. A nostro avviso, al contrario, la situazione locale richiede un attento esame, al fine di distinguere e di scinderla da altre, per molti aspetti differenti.

Ovviamente, le nostre osservazioni sono espressione del comune sentire del personale dell'Università degli Studi di Parma, che abbiamo l'onore di rappresentare sindacalmente; personale che, ben conoscendo i fatti che abbiamo descritto, si chiede come sia possibile che una semplice nota della Direzione generale possa, legittimamente, dar luogo a conseguenze, a nostro avviso, aberranti e contrarie alla certezza del diritto.

Del resto, anche il cortesissimo Decano del nostro Ateneo, Prof. Sergio Zani, che pubblicamente ringraziamo, con lettera inviata alla Sua persona in data 12 aprile u.s., ci pare sollevare analoghi dubbi e sollecita il Suo autorevole intervento.

Per parte nostra, ci associamo in modo accorato alla richiesta del Decano e nell'esclusivo interesse dei Colleghi e degli studenti, ci permettiamo di osservare che, ad oggi, non risulta esser stato adottato alcun provvedimento ministeriale e, fatto a nostro avviso ancor più grave, non risulta che, nella Sua qualità di titolare del Dicastero, Lei abbia ritenuto di intervenire su una questione di assoluta rilevanza.

Confidiamo, quindi, in un Suo tanto celere quanto autorevole intervento e ringraziandoLa per la Sua attenzione, Le porgiamo i più cordiali saluti.

Chiar.mo Prof.
Francesco Profumo
On.le Ministro dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
V.le Trastevere, 76 ROMA

Oggetto: Difficoltà applicative della legge n. 240/2010 - Pareri del Direttore Generale sull'art. 2, comma 9

On.le Ministro,
come preannunciato dalla delegazione del CSA della CISAL Università (facente parte del COSAU) nell'incontro da Lei indetto con le OO.SS. del comparto lo scorso 17 febbraio, in molti Atenei si stanno verificando molteplici difficoltà nell'attuazione della legge di riforma.

In talune università, in particolare, si sta scatenando una vera e propria bagarre, anche per effetto di taluni pareri rilasciati dal Direttore Generale, in relazione al disposto del terzo periodo del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 240/2010.

A titolo meramente esemplificativo, mi permetto di sottoporLe la questione relativa all'Università degli Studi di Parma, allegando alla presente la lettera inviata al Decano di tale Ateneo da parte delle locali segreterie delle Organizzazioni aderenti al COSAU.

Come potrà constatare, la situazione rischia di degenerare in un esteso e difficile contenzioso, che potrebbe pregiudicare la efficace attuazione della riforma e, quindi, la sostanziale paralis dell'Ateneo, con ovvie potenziali ripercussioni su altre Università.

Per tale motivo, nell'interesse delle Istituzioni coinvolte, nella mia qualità di Coordinatore del COSAU, mi permetto di chiedere il Suo autorevole intervento, al fine di portare chiarezza su tali questioni, tenendo nel debito conto la reale situazione di ogni Ateneo interessato.

Nel permettermi di rimanere in attesa di un cortese cenno di riscontro, Le porgo i più cordiali saluti.

Franco Indiveri

CNU-Parma

CIPUR-Parma

CSA della CISAL Università-Parma

COSAU - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI AUTONOMI DELL'UNIVERSITÀ (ADU, CIPUR, CISAL-DOCENTI UNIVERSITARI, CNRU, CNU, SNALS- DOCENTI UNIVERSITARI)

Considerazioni sul "valore legale" del titolo di studio

Nei primi mesi di questo anno si è sviluppata una ampia discussione sul significato del "valore legale" dei titoli di studio rilasciati dalle università, pubbliche e private, operanti in Italia, e sulla opportunità di abolirlo, con un apposito provvedimento legislativo, allo scopo di incentivare la competizione fra gli atenei e migliorarne l'efficienza.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha incentivato questo processo, al punto di avviare una "Consultazione Pubblica on-line sul valore legale del titolo di studio", e gli ha conferito

le caratteristiche di un procedimento prodromico alla promulgazione del provvedimento legislativo di cancellazione del "valore legale". È il caso di ricordare che, in realtà, una consultazione c'è già stata, pur se certamente non di massa e come dibattito diffuso nel Paese e nelle Università, nella forma dell' "Indagine conoscitiva sugli effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea" compiuta fra il 2 febbraio 2011 e il 1 febbraio 2012 dalla VII Commissione permanente del Senato e conclusasi con un documento ampio e articolato. La Commissione, pur se nelle ultime righe sembra pronunciarsi a favore dell'abolizione molto futura del valore legale, guardando all'oggi (punto 10 delle considerazioni conclusive), con parole del tutto sottoscrivibili, nega che vi siano le condizioni per l'abolizione ed evidenzia anche le forti ragioni ideali dell'atteggiamento negativo.

Infine le recentissime vicende politiche hanno mostrato cosa succederebbe se vi fosse un "libero mercato" delle lauree: si potrebbe comprare senza difficoltà una finta qualificazione, in contesti nei quali qualsiasi procedura di accreditamento sarebbe irrilevante.

Di fronte a questo stato di cose ci siamo poste alcune domande:

- 1) In cosa consiste il "valore legale" dei titoli di studio
- 2) Quale correlazione esista fra questo "valore" e l'efficienza funzionale degli atenei
- 3) Quale correlazione esista fra questo "valore", la qualificazione professionale e l'accesso dei neolaureati al sistema lavorativo

Il "valore legale dei titoli di studio", pur non essendo definito espressamente nel nostro sistema legislativo, esiste nei fatti dal momento che i titoli rilasciati dalle autorità scolastiche a seguito di valutazioni finali dei singoli cicli di studio, per effetto di norme di legge, producono valori

giuridici sia in ambito scolastico, costituendo la condizione necessaria per il prosieguo degli studi, che in ambito extrascolastico, essendo necessari per l'accesso alle professioni liberali (spesso dopo il superamento di un esame di stato) o a posizioni qualificate nel Pubblico Impiego.

Nel prendere in considerazione questa problematica, non si può prescindere dall'evidenziare la rigida architettura degli ordinamenti introdotta dalle decretazioni che nel tempo hanno disciplinato l'attività delle Università: sono state definite ineludibili modalità di istituzione ed attivazione dei corsi di studio per classi, consentendo l'esistenza di soli corsi di studio "accreditati" e della tipologia consentita dalle sole "classi" decretate, rafforzando l'idea di una voluta equivalenza fra fruibilità di un corso di studio con il suo essere stato "decretato" e quindi dotato del suo "valore legale".

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si può assumere che il "valore legale" conferisce ai titoli universitari (Laurea o di Diploma) una delle prerogative necessarie all'accesso all'esercizio professionale dal momento che molto spesso il titolo deve essere corroborato da una verifica post-laurea: l'"esame di stato".

L'abolizione del "valore legale" renderebbe necessario ridefinire ed estendere a tutte le professioni il sistema di verifica degli "esami di stato" che rimarrebbe l'unico elemento di garanzia della corrispondenza fra titolo di studio e competenze professionali; infatti lo Stato deve comunque garantire che coloro che accedono ad attività di parti-

colare qualificazione e rilevanza sociale siano in possesso della professionalità idonea ad evitare incapacità e abusi possono tali da creare un danno rilevante alla società.

In conclusione il "valore legale" è una qualità intrinseca del processo di insegnamento universitario che non può essere abolito per legge senza introdurre strumenti di verifica atti a documentare l'acquisita professionalità del soggetto licenziato da una Università.

Coloro che sostengono la necessità di abolire il valore legale del titolo di studio sostengono che un tale provvedimento è la premessa necessaria per innescare un processo di innovazione e miglioramento dell'efficienza degli atenei che, attraverso una competizione continua, implementerebbero la loro capacità di produrre buona ricerca e buona didattica. L'abolizione del valore legale del titolo di studio servirebbe in questa prospettiva a squarciare il velo del pezzo di carta formalmente uguale ed a garantire al mercato una consapevole scelta esclusivamente sulla base della reale qualità dell'Ateneo. Tale scelta sarebbe resa possibile da una procedura di accreditamento e di certificazione di qualità, non solo iniziale ma rinnovata di anno in anno. A cui sarebbero sottoposte le singole Università, pubbliche e private.

Nel considerare questa prospettiva si deve osservare, in primo luogo, che l'accertamento è un processo che valuta l'efficienza di una struttura ma non ne garantisce l'efficacia e deriva soltanto da una valutazione ex post; in secondo luogo che una simile visione del problema potrebbe essere giustificata se il sistema delle università italiane fosse costituito da entità indipendenti l'una dall'altra e finanziate da enti diversi. Al contrario noi abbiamo a che fare con un sistema statale unico, sostenuto da risorse statali, organizzato sulla base di una rigida decretazione ministeriale, che dovrebbe garantire ad ogni cittadino dello Stato l'accesso ad una educazione superiore che raggiunge lo standard minimo necessario per una piena maturazione professionale, in ogni ramificazione del sistema.

Il "valore legale del titolo" conseguito in ciascuno degli atenei del sistema universitario statale costituisce il marchio di fabbrica del sistema e la garanzia che il titolo conseguito soddisfa in pieno le esigenze della società.

Il problema del "valore legale" del titolo si pone in alcune condizioni particolari: (a) quando lo stato agevola, anche attraverso appositi finanziamenti, lo sviluppo di università private e/o telematiche che, in assenza totale di controlli, vengono autorizzate a rilasciare titoli equivalenti a quelli ottenibili nelle università statali (o private di alto livello); (b) quando, alcune piccole realtà statali o specifici corsi di laurea che riconoscono con troppo facilità crediti formativi, rilasciano titoli dal valore culturale e professionalizzante quantomeno discutibile.

L'accertamento delle strutture, quindi, non risolve il problema della valutazione della qualità del titolo ma si inserisce in una problematica più ampia di quella relativa al "valore legale" ed ha a che fare con la necessità di disporre di uno strumento idoneo a valutare la qualità del prodotto scientifico e didattico dei singoli atenei. Tale strumento potrebbe essere articolato su due organi, il primo devoluta alla definizione dell'efficienza (accreditamento), operato dal CUN, il secondo devoluta alla valutazione ex post attribuito all'ANVUR. Lo Stato dovrebbe regolare il flusso delle risorse verso i singoli atenei sulla base dei risultati ottenuti con questo strumento e attribuire capacità di erogare titoli "legalmente validi" alle strutture che hanno le qualità richieste e stanno entro i limiti definiti dal sistema di valutazione.

In questo senso, dunque, una maggiore presenza dello Stato (Ministero) nelle differenti realtà e un maggiore controllo da parte delle agenzie di valutazione sarebbe molto più efficace allo scopo dichiarato di voler migliorare le università italiane sia statali sia non statali.

L'abolizione del valore legale dei titoli di studio dovrebbe facilitare il rapporto fra Università e sistema produttivo mettendo sul mercato figure professionali dotate di

competenze diverse per qualità e profondità e offrendo al sistema produttivo una vasta possibilità di scelta, in realtà si deve considerare che in molti settori merceologici, a fini occupazionali, il titolo di studio non è riconosciuto quale condizione per l'accesso all'impiego. Ciò, quanto meno, per tutto il settore del lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati e, con taluni limiti, anche per l'impiego presso pubbliche amministrazioni. Per queste ultime, infatti, numerose disposizioni di legge richiedono il possesso di titoli di studio di diverso livello. Basti pensare a tutti i ruoli dirigenziali; alle previsioni di molti contratti collettivi nazionali di comparto, ecc.

Per il settore privato, la possibilità di trovare occupazione ad ogni livello aziendale a prescindere dal possesso o meno di qualsivoglia titolo pare giustificata dal fatto, indubitabile, che il datore di lavoro, che ha prioritario interesse al profitto, sceglie in assoluta libertà quali requisiti occorrono per rivestire un dato ruolo nell'organigramma aziendale; ciò, a prescindere da qualsiasi titolo, selezionando il lavoratore soltanto sulla base delle competenze che il datore di lavoro richiede e, in tali casi, l'interesse pubblico non pare coinvolto.

Al contrario, per la pubblica amministrazione, è palese l'interesse pubblico nella necessità che il lavoratore che andrà a ricoprire determinate posizioni possieda titoli culturali e professionali che, a prescindere da qualsiasi scelta discrezionale di chi svolge la selezione per l'amministrazione, attestino un livello di competenze ritenute insite e per acquisite proprio per il possesso di un titolo di studio. Sotto tale aspetto, è utile rammentare che per essere assunto nella pubblica amministrazione, in virtù di un principio di rango costituzionale, il soggetto deve risultare vincitore di pubblico concorso.

Analogo ragionamento può svolgersi per le, ormai numerose, professioni cosiddette protette. Anche in tali casi, è interesse pubblico che i soggetti ammessi a svolgere una determinata professione, che riveste particolare rilevanza anche sociale (medico, avvocato, ingegnere, ecc.) posseggano un titolo di studio e che superino un concorso volto ad accertare il possesso di determinate qualità professionali. L'abilitazione professionale, concessa conseguentemente al superamento di apposito esame di stato, ha tale finalità.

Ora, se costituisce pubblico interesse il fatto che taluni soggetti, che operano nella pubblica amministrazione o che svolgono professioni di un certo rilievo, siano in possesso di un titolo, interesse pubblico dovrebbe essere anche vigilare sull'effettività del livello di preparazione attestato ma non dimostrato dal titolo.

In altre parole, pare ovvio che lo Stato abbia il compito di valutare chi rilascia i titoli e di concedere tale possibilità soltanto a strutture, essenzialmente pubbliche ma anche private, che diano garanzia di possedere un alto livello culturale, scientifico e didattico.

In altre parole, il valore legale del titolo di studio, nell'attuale assetto normativo, rappresenta la migliore garanzia di servizi efficienti ed efficaci, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Se si dovesse giungere alla prospettiva abolizione del valore legale del titolo di studio, salvo altri interventi normativi correttivi, qualunque soggetto potrebbe erogare qualsiasi titolo; titolo che, per l'utente finale, non è verificabile, perché proviene da soggetti (enti e docenti) che non hanno dovuto dar prova di alcunché.

A nostro avviso, il prospettato provvedimento è dettato da altri interessi, assai diffusi e fortemente sostenuti anche da parte di talune forze politiche: l'interesse di gruppi economici che già dettano regole di fatto, che desiderano abbattere il primato culturale e scientifico delle università pubbliche, ma anche di quelle private che ottimamente operano nel nostro Paese.

Ragioni ideali e motivi concreti convergono tutti contro una politica di superamento del valore legale dei titoli di studio: la nostra Costituzione, la nostra tradizione democratica, il nostro ordinamento giuridico, oltre che la necessità di mantenere ai titoli di studio erogati dalle nostre Università un valore comparativo con quelli rilasciati dalle altre Università europee, sono tutti contro un'innovazione declamatoria nella forma, ma ingiusta e controproducente nella sostanza.

PRESIDENZA E SEGRETERIA NAZIONALE CIPUR

06127 PERUGIA Via Tilli, 58 - Tel. 075/5008753 - 075/5008750 Fax 075/5008851
E-mail: cipur@tin.it Sito internet: www.cipur.it

SEDI, PRESIDENTI DI SEDE E REFERENTI CIPUR

ANCONA Pres. Vincenzo Suraci
Tel. 071/5964427 Fax 071/883911
vsuraci@hotmail.com
Vice Pres. Maria Montroni

BARI Statale Pres. Domenico Schiavone
Tel. 080/5442580 cipur-bari@uniba.it

BARI Politecnico Presidenza in fase elettiva

BERGAMO Pres. Erasmo Recami
Tel. 035/2052313 Fax 035/562779
erasmo.recami@unibg.it

BOLOGNA Pres. Enzo Farabegoli
Tel. 051/2094565
fara@geomin.unibo.it

CAGLIARI Pres. Giampaolo Farina
Tel. 070/663408 Fax 070/663244
gparina@unica.it

CAMERINO Pres. Ivano Santarelli
ivanofranco.santarelli@unicam.it
Vice Pres. Fiorenzo Mignini

CAMPOBASSO - Molise
Pres. Donato Casamassima
casamassima.d@unimol.it
Tel. 0874/404694

CASSINO (FR)
Presidenza in fase elettiva

CATANIA Pres. Giuseppe Burrafato
Tel. 095/7195211 Fax 095/3785231
giuseppe.burrafato@ct.imfn.it
Vice Pres. Antonio Gulisano

CATANZARO
Pres. Antonietta R. Marchese
Tel. 0961/3647123
marchese@unicz.it
Vice Pres. Alberto Scerbo

CHIETI - PESCARA
Presidenza in fase elettiva

COSENZA
Pres. Ottavio Cavalcanti
Tel. 0984/492870
o.cavalcanti@unicat.it

FERRARA Pres. Guido Casaroli
Tel. 0532/455618 Fax 0532/200188

cld@unife.it
Vice Pres. Giovanna Cavallaro

FIRENZE Pres. Aurelio Vittoria
Tel. 0577/585617 vittoria@unisi.it
Vice Pres. Persio Dello Sbarba

GENOVA Pres. Alberico Benedicenti
Tel. 010/3537436
alberico.benedicenti@unige.it
Vice Pres. Luigi Carobene

L'AQUILA Pres. Fernando Mazza
Tel. 0862/434203 Fax 0862/433753
mazza@univaq.it

LECCE Pres. Domenico Lenzi
Tel. 0832/297429-431 Fax 0832/320541
lenzi@ultra5.unile.it
Vice Pres. Lorenzo Barone

MESSINA Pres. Francesco Pizzimenti
Tel. 090/6766445 Fax 090/6766438
fpizzimenti@pharma.unime.it
Vice Pres. Giuseppe Falzea

MILANO Politecnico
Pres. Leonardo Bosi
Tel. 02/23996124 Fax 02/23996126
leonardo.bosi@fisi.polimi.it
Vice Pres. Aldo Coghe

MILANO Statale
Pres. Mario Falchi
Tel. 02/50316943 Fax 02/50316952
mario.falchi@unimi.it

MODENA E REGGIO EMILIA
Pres. Roberto Andreoli
Tel. 059/2055092 Fax 059/373543
Vice Pres. Carla Fiori

NAPOLI Parthenope
Pres. Giulia Scherillo
Tel. 081/5475127 Fax 081/5521608
giulia.scherillo@uninav.it

NAPOLI Federico II
Pres. Alberto Incoronato
Tel. 081/2538136 Fax 081/5525611
incorona@unina.it

NAPOLI II Ateneo
Pres. Antonio Romano

Tel. 081/5666776 Fax 081/5666775
antonio.romano@unina2.it
Vice Pres. Luigi D'Angelo

PADOVA Pres. Paolo Manzini
Tel. 049/8275323 Fax 049/8275366
paolo.manzini@unipd.it
Vice Pres. Francesco Sarti

PALERMO Pres. Giuseppe Ingrassia
Tel. 091/6626241 Fax 091/6626241
ingra@unipa.it
Vice Pres. Antonio Scaglione

PARMA
Pres. Vittorio Mangione
Tel. 0521/906936
vittorio.mangione@unipr.it
Vice Pres. Mario Amore

PAVIA Pres. Daniele Scevola
Tel. 0382/502672 Fax 0382/423320
daniele.scevola@unipv.it

PERUGIA Pres. Carlo Pellegrino
Tel. 075/5854948
palatino@unipg.it
Vice Pres. Antonio Cavaliere

PISA
Pres. Ottorino Bruno
Tel. 050/2217335
ottorino.bruno@dsea.unipi.it

REGGIO CALABRIA
Pres. Enrico Costa
Tel. 0965/809535 - Fax 0965/809537
ecosta@unirc.it

ROMA Cattolica del Sacro Cuore
Presidenza in fase elettiva

ROMA La Sapienza
Pres. Marcello Scalzo
Tel. 06/49913669 Fax 06/49913888
marcello.scalzo@uniroma1.it
Vice Pres. Giovanna Delogu

ROMA III
Pres. Vittorio Ferraro
Tel. 06/54577370
ferraro@sma.uniroma3.it

ROMA TOR VERGATA
Presidenza in fase elettiva

SALERNO
Pres. Giovanni Matarazzo
Tel. 089/964286 Fax 089/964191
matarazzo@diima.unisa.it

SASSARI
Pres. Giuseppe Madeddu
Tel. 079/228341
gmadeddu@uniss.it

SIENA
Pres. Aurelio Vittoria
Tel. 0577/585617
vittoria@unisi.it
Vice Pres. Walter Livi

TORINO Politecnico e Statale
Presidenza in fase elettiva

TRIESTE
Pres. Pietro Baxa
Tel. 040/5582642 Fax 040/6763256
baxa@univ.trieste.it
Vice Pres. Euro Ponte

UDINE
Pres. Pier Carlo Craighero
Tel. 0432.558268
Fax 0432/558052
piercarlo.craighero@dic.uniud.it

URBINO
Presidenza in fase elettiva

VENEZIA
Presidenza in fase elettiva

VITERBO Pres. Franco Carlo Ricci
Tel. 0761/357664
Fax 0761/357662
francocarlo.ricci@unitus.it

COORDINATORE RICERCATORI
Prof. Francesco Sarti
Tel. 049/8212266
Fax 049/8754179
francesco.sarti@unipd.it

COORDINATORE ASSISTENTI ORDINARI
Prof.ssa Maria Elisabetta Oliveri
Tel. 095/7382807 - Fax 095/333231
meolive@dmfci.unict.it

STRUTTURA DEL CIPUR

Presidente Nazionale:
Vittorio Mangione

Vice Presidenti:
Paolo Manzini (vicario)
Giuseppe Ingrassia

Giunta Nazionale:
Mario Amore, Leonardo Bosi, Vittorio Ferraro, Rosa Daniela Grembiale, Alberto Incoronato, Giuseppe Ingrassia, Vittorio Mangione, Paolo Manzini, Carlo Pellegrino, Pasquale Santè, Marcello Scalzo

Tesoriere:
Leonardo Bosi

Sindaci revisori dei conti:
Antonio Cavaliere
Antonietta Rosalia Marchese
Ivano Santarelli
Giuseppe Burrafato (supplente)
Vincenzo Suraci (supplente)

Segreteria CIPUR:
Cristina Baldoni
Marta Rosalen

SEZIONI NAZIONALI E DELEGATI

Sezione Nazionale di Medicina:
Mario Amore

Sezione Nazionale per i contatti con le forze politiche ed il Parlamento:
Marcello Scalzo

Sezione Nazionale per i contatti con le forze sindacali:
Vittorio Ferraro

Sezione Nazionale dell'informazione scritta
Carlo Pellegrino

Sezione nazionale per i contatti con le sedi:
Rosa Daniela Grembiale

Delegato Nazionale al Contenzioso:
Vittorio Mangione

Delegato Nazionale problemi dei Policlinici Universitari
Pasquale Santè

RAPPRESENTANTI AL CUN

Area 06 - Medicina e Chirurgia:

Mario Amore - Università di Parma

Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche
Ezio Ritrovato - Università di Bari

NORME REDAZIONALI

La partecipazione dei lettori è ritenuta indispensabile per la vivacità e la completezza del dibattito e la circolazione delle idee; pertanto la collaborazione è aperta a tutti gli iscritti e, in casi particolari, anche ai non iscritti. I contributi, tranne rarissime eccezioni, non possono mai superare la dimensione di 60 righe costituite da 65 battute ciascuna, compresi gli spazi. Gli articoli in formato testo devono essere mandati, preferibilmente in attachment, in formato "Microsoft Word" o RTF; le immagini dovranno avere un formato PC nei seguenti tipi: BMP, TIF, JPG, GIF (oppure stampate su carta fotografica). Il suddetto materiale deve essere inviato entro giorno 10 di ogni mese tramite posta elettronica all'indirizzo: redazione@cipur.it - CIPUR Via Tilli, 58 - 06127 - Perugia
Gli articoli esprimono il parere dei loro Autori i quali conservano ogni responsabilità anche in ordine a ragioni di priorità intellettuale e delle opinioni espresse che, in ogni caso, non impegnano l'Associazione. Gli elaborati, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. E' consentita la riproduzione parziale o totale di articoli o notizie, purchè venga citata la fonte.

Questo numero di Università Oggi
è stato spedito in abbonamento postale
il giorno 31 maggio 2012

UNIVERSITÀ OGGI

Direttore Responsabile: Prof. Vittorio Mangione
Università di Parma

Direttore Editoriale: Prof. Carlo Pellegrino
Università di Perugia

Registrato
presso il Tribunale di Perugia
con numero 25/96 in data 25 luglio 1996

Direttore Responsabile, Direttore Editoriale,

Redazione
CIPUR

Via Tilli, 58 - 06127 PERUGIA
Tel. 075/5008753 - 075/5008750

Fax. 075/5008851

Impaginazione Grafica

Grafo s.r.l. - (PG)

Tipografia

Litostampa - Perugia

Giornale non in vendita, viene inviato in omaggio: agli iscritti dell'Associazione, ai Rettori e ai Direttori Amministrativi di tutti gli atenei italiani, ai componenti del CUN, ai Deputati, ai Senatori, ai Ministri della Repubblica, ai responsabili nazionali degli Uffici Scuola dei Partiti, ai responsabili per la Cultura e l'Università dei maggiori quotidiani e magazines del Paese.
E-mail: redazione@cipur.it

Caro Collega,
la nostra capacità di intervenire a favore dell'Università risiede, oltre che nelle nostre idee chiare e nella nostra capacità organizzativa, anche nel nostro potenziale rappresentativo, in parole povere nel "quanti siamo". Aiutaci ad aiutarti, iscriviti a fai iscrivere i Colleghi al Cipur. Puoi ritagliare o fotocopiare la scheda qui sotto, compilarla ed inviarla alla Segreteria nazionale, via fax (0755008851), per posta (Cipur Via Tilli n. 58 06127 Perugia) o via e-mail a cipur@tin.it. Contiamo sul Tuo aiuto.

Scheda di adesione



Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo
Segreteria Nazionale Via Tilli n. 58 06127 Perugia - Tel. 0755008750-53 Fax 0755008851 - e-mail: cipur@tin.it - www.cipur.it

Il/La Sottoscritto/a..... Qualifica..... autorizza
retribuito dall'Ateneo di.....
l'Amministrazione ad effettuare la trattenuta mensile prevista da Statuto e Regolamento attualmente pari a euro 7,50 (sette/50) sul proprio trattamento economico a favore del CIPUR, Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo. Tale quota dovrà essere versata dall'Amministrazione dell'Ateneo, tramite bonifico bancario senza rilascio di quietanza, sul conto corrente n. 3991355 di Unicredit S.p.A intestato a CIPUR, Cod. IBAN IT54R0200803031000003991355.
L' Atto Costitutivo e lo Statuto del CIPUR sono stati registrati presso l'Ufficio del Registro di Perugia in data 18.12.1989, con il n. 5906. Lo Statuto è stato modificato e registrato presso l'Ufficio del Registro di Perugia in data 9.9.1999, con il n. 8794, in data 24.09.2002 con il numero 8337 e presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Perugia in data 11.10.2007 con il n. 11969, in data 27.02.09 con il n. 2638, in data 11.12.09 con il n. 15431 e in data 23.02.11 con il n. 2590.

Data Firma per esteso *.....
INDIRIZZO PRESSO L'ATENEO:
IST./DIP.....VIA.....N.....CAP.....
CITTA' TEL FAX E-MAIL
INDIRIZZO PRIVATO (facoltativo)
VIA.....N.....CAP.....CITTA'.....

Io sottoscritto/a, essendo a conoscenza delle informazioni di cui agli Articoli 13 e 23 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Testo Unico sulla Privacy), acconsento al trattamento da parte del CIPUR, ai soli fini istituzionali di cui allo Statuto ed al Regolamento, dei miei dati personali, più sopra forniti. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che in ogni momento posso ottenere il ritiro del mio nominativo dagli indirizzi utilizzati dal CIPUR, con richiesta scritta indirizzata al: Responsabile del trattamento e custodia dei dati c/o Segreteria Nazionale CIPUR, Via Tilli 58 06127 PERUGIA. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del fatto che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 4 del decreto citato, vale a dire i dati "personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Data Firma per esteso *.....

* Nota Bene : Occorrono DUE firme perché la scheda sia valida ed utilizzabile dal CIPUR

La scheda va compilata in tutte le sue parti, ed inviata alla Segreteria Nazionale CIPUR tramite fax al numero 075.5008851, o per posta a CIPUR Via Tilli n. 58 Perugia 06127, o via e-mail a cipur@tin.it avendo cura di conservarne una copia. Provvederà direttamente la Segreteria CIPUR a darne comunicazione all'Amministrazione dell'Ateneo.